

# SENATO DELLA REPUBBLICA

———— X LEGISLATURA ————

## GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

————

### 537° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1990

————

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	15
4 <sup>a</sup> - Difesa .....	»	21
5 <sup>a</sup> - Bilancio .....	»	24
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro .....	»	32
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	34
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	45
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	52
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	55
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	57
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	62

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i>	69
4 <sup>a</sup> - Difesa - Pareri .....	»	74

---

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1990

**268<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

ELIA

*Interviene il ministro senza portafoglio per la funzione pubblica Gaspari.*

*La seduta inizia alle ore 10,10.*

**SUL PROCESSO VERBALE**

A chiarimento di quanto figura nel resoconto della seduta pomeridiana del 18 luglio, in relazione all'esame dei disegni di legge nn. 1, 135 e 1663, sulla disciplina del segreto di Stato, il senatore PONTONE precisa il suo punto di vista, e cioè che l'articolo 204 del codice di procedura penale nel testo vigente include anche il reato di strage come affermato anche dal ministro Vassalli nel suo intervento. La nuova formulazione, definita dalla Commissione, risponde alla finalità di stabilire in maniera espressa quanto già previsto dal codice ed a questa nuova formulazione egli ha contribuito in maniera attiva.

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il presidente ELIA dà comunicazione di una lettera del Presidente del Senato con la quale si prospetta l'eventualità di rivedere le intese intercorse con il Presidente della Camera dei deputati in merito all'esame dei disegni di legge in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti. Il presidente Elia non ritiene che sussistano le condizioni per rivedere le intese medesime, giacchè l'iter dei disegni di legge pendenti presso la Commissione è già stato avviato e il Governo aveva prospettato la presentazione di una sua proposta.

Il ministro GASPARI fa presente che, per quanto riguarda la ricomprensione dell'indennità integrativa speciale nel trattamento di liquidazione, la definizione della proposta governativa è imminente; circa la questione delle cosiddette «pensioni d'annata» il problema è più complesso, in quanto anche il Ministero del lavoro è alla ricerca di

soluzioni relative al settore privato e si tratta di coordinare le varie iniziative, anche in relazione alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili.

Il Ministro coglie l'occasione per ribadire la sua opinione circa la necessità di apportare opportune modifiche al sistema pensionistico vigente per il pubblico impiego in relazione all'avvenuto allungamento della vita umana media e all'elevazione dell'età massima per l'accesso alla pubblica amministrazione.

Il presidente ELIA prende atto delle dichiarazioni del Governo e rileva che il criterio che ha presieduto al raggiungimento delle intese fra la Camera ed il Senato si fondava sul riconoscimento della priorità alla Camera sui disegni di legge in tema di trattamenti pensionistici privati e al Senato per quelli relativi al pubblico impiego. La richiesta del Presidente della Camera, pur fondata su esigenze comprensibili, data anche la presenza in quel ramo del Parlamento di una Commissione competente sia per il lavoro privato che per l'impiego pubblico, non può essere, allo stato dei fatti, accolta.

Il senatore GALEOTTI ritiene condivisibile la posizione espressa dal Presidente, a patto che il Governo riesca a presentare le proprie proposte prima della pausa estiva. In caso contrario sarebbe forse preferibile affrontare globalmente la questione dei trattamenti pensionistici pubblici e privati. Segnala in proposito la prossima presentazione di un disegno di legge anche del Gruppo comunista.

Il senatore MURMURA ritiene che la questione esiga una risposta chiara e univoca del Governo in tempi rapidi in modo da consentire alla Commissione di acquisire tutti gli elementi utili per la definizione del problema; le aspettative dei pensionati pubblici non possono rimanere ulteriormente deluse.

Il senatore VETERE, nel concordare con la proposta del Presidente, mette in evidenza la necessità di evitare il prevalere di intenti dilatori.

Il Presidente assicura quindi che si farà interprete presso la Presidenza del Senato delle risultanze emerse dal dibattito.

#### *QUESTIONE DI COMPETENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2334*

Il senatore MURMURA, in qualità di Presidente della Sottocommissione per i pareri, rileva che il disegno di legge n. 2334, sulla riforma del Ministero della marina mercantile, concerne prevalentemente aspetti rientranti nella competenza della Commissione affari costituzionali. Propone quindi di sollevare una questione di competenza nei confronti della Commissione lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento, richiedendo l'assegnazione del disegno di legge in via esclusiva alla 1a Commissione o, subordinatamente, alle due Commissioni riunite, anche in sede deliberante per favorire una sollecita definizione dello stesso.

Il presidente ELIA rammenta di essere stato informalmente consultato circa l'assegnazione del disegno di legge n. 2334 e di non aver avuto nulla da osservare in quella sede, anche perchè non era stato posto in grado di esaminare il contenuto del suddetto provvedimento, ma di rimettersi comunque alla valutazione della Commissione.

Anche il senatore GALEOTTI condivide la proposta di sollevare una questione di competenza sul disegno di legge n. 2334.

Non facendosi osservazioni alla proposta del senatore Murmura, il presidente ELIA assicura che egli si farà interprete presso la Presidenza del Senato dell'avviso della Commissione.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**Soppressione dei ruoli ad esaurimento previsti dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e disposizioni in materia di pubblico impiego (989-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati**

(Rinvio del seguito della discussione)

Il senatore GUIZZI fa presente di aver sollecitato l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge in titolo affinché su di esso potesse svolgersi una discussione approfondita e conclusiva; lo stato della questione sembra tuttavia suggerire un rinvio della discussione, in attesa dell'approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge sulla riforma della dirigenza pubblica. Di conseguenza, non reputa opportuna una ripresa del dibattito nell'odierna seduta, se ciò non fosse volto ad un effettivo approfondimento della tematica, ma desse luogo ad una discussione soltanto interlocutoria.

Il presidente ELIA assicura che l'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge aveva appunto lo scopo di favorire una chiarificazione della situazione.

Il ministro GASPARI ritiene opportuno un rinvio della discussione in quanto la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ha proceduto all'approvazione di gran parte degli articoli del disegno di legge di riforma della dirigenza pubblica; la questione della soppressione dei ruoli ad esaurimento potrebbe essere utilmente ripresa quindi in tempi rapidi, contestualmente all'esame del provvedimento trasmesso dalla Camera.

Il senatore PONTONE rileva che il Ministro già in passato aveva manifestato analoga raccomandazione e quindi si tratta di chiarire se la riforma della dirigenza pubblica potrà pervenire in tempi rapidi all'esame del Senato (nel qual caso potrebbe essere trattata contestualmente alla soppressione dei ruoli ad esaurimento) o se invece ciò avverrà dopo la pausa estiva: in quest'ultima ipotesi sarebbe preferibile pervenire sollecitamente alla conclusione dell'iter del provvedimento in titolo.

Il senatore MURMURA, sottolinea la particolare urgenza dell'argomento, alla luce della tendenza, che si rileva presso alcuni Ministeri, di incrementare ulteriormente il numero del personale inserito nei ruoli ad esaurimento. Sollecita quindi la rapida definizione del provvedimento, da approvare anche indipendentemente e preventivamente rispetto alla legge sulla dirigenza pubblica.

Il ministro GASPARI assicura il proprio interessamento per accertare le situazioni indicate dal senatore Murmura. Ritiene tuttavia che l'assorbimento del personale facente parte dei ruoli ad esaurimento nell'ambito della dirigenza pubblica, di fatto, procrastinerebbe oltremodo la messa a regime della riforma, non consentendo alla pubblica amministrazione di dotarsi di una dirigenza capace e professionalmente preparata.

Il senatore MURMURA fa presente comunque che ignorando le esigenze del personale dei ruoli ad esaurimento si rischia di introdurre disparità di trattamento non razionalmente fondate. Si dichiara inoltre disponibile ad un incontro informale con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari allo scopo di valutare la portata degli emendamenti al disegno di legge.

Il presidente ELIA conferma, nell'attesa che venga definito l'iter presso la Camera dei deputati della riforma della dirigenza pubblica, che il disegno di legge n. 989-B continuerà a figurare all'ordine del giorno della Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (2226)**, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

La Commissione passa all'esame degli articoli.

Dopo un breve intervento del senatore ACONE, che chiarisce la portata della disposizione di cui all'articolo 1, la senatrice TOSSI BRUTTI ritiene preliminarmente una scelta circa il modo di procedere all'esame dell'articolato: se l'approfondimento della Commissione debba svolgersi uniformemente su tutto il disegno di legge, ovvero, in relazione all'esigenza di approvare rapidamente il provvedimento, si debbano affrontare solo le questioni di maggiore rilevanza sulle quali durante la discussione generale sono già emerse perplessità.

Il presidente ELIA ritiene opportuno che, al di là di modifiche di carattere meramente formale e di perfezionamenti lessicali, l'esame della Commissione debba concentrarsi sugli articoli dal contenuto più

impegnativo, anche se relativamente ad alcuni di essi non sono ancora stati presentati emendamenti.

Il senatore BOATO reputa conciliabili le esigenze di celerità e di approfondimento. Ribadisce in tal senso l'atteggiamento della propria parte politica, inteso ad assicurare un *iter* particolarmente rapido al disegno di legge, senza che ciò significhi procedere ad una mera ratifica delle scelte operate dalla Camera dei deputati.

Il relatore ACONE condivide l'impostazione del Presidente; propone pertanto di esaminare rapidamente i primi articoli del disegno di legge, che non suscitano eccessive perplessità.

Passando all'esame dell'articolo 1 egli rileva che la mancanza di sanzioni per il comportamento dell'amministrazione eventualmente contrario all'esigenza di non aggravare il procedimento sia più apparente che reale: di fatto non si può escludere, ad esempio, la comminazione di sanzioni disciplinari al pubblico funzionario che persista in un atteggiamento dilatorio. Il comma 2 dell'articolo 1 va visto inoltre in relazione alle disposizioni successive che prevedono i termini per la conclusione del procedimento e disciplinano l'istituto del silenzio-rifiuto: tali disposizioni trovano la propria giustificazione dogmatica proprio nel principio di non aggravamento.

L'articolo 1, posto ai voti, viene approvato.

Si passa all'articolo 2, che impone all'amministrazione di portare a conclusione i procedimenti per i quali sussista l'obbligo di provvedere, mediante l'emanazione di un atto espresso.

Il presidente ELIA manifesta perplessità circa la formulazione del comma 1, che sembra quasi fare riferimento ad una sorta di dovere morale di concludere il procedimento da parte della pubblica amministrazione. Egli fa altresì notare che la previsione del comma 3, che fissa in 30 giorni il termine entro cui il procedimento deve concludersi, in caso di inadempienza della P.A., sembra più ispirata ad una visione ottativa che ad una realistica conoscenza del funzionamento degli uffici.

Condivide tali perplessità il senatore MURMURA, il quale critica il riferimento ad un «provvedimento espresso», contenuto in tale articolo.

Ad avviso del senatore BOATO, data l'importanza del disegno di legge in discussione, è indispensabile affinarne e precisarne tutte le singole formulazioni, onde evitare un possibile contenzioso futuro.

Il relatore ACONE, pur d'accordo sulla improprietà del riferimento ad un «provvedimento espresso», fa tuttavia notare che esso è comunque inequivoco. Sottolinea inoltre l'esigenza di concludere rapidamente l'*iter* del disegno di legge, senza apportarvi modificazioni non strettamente necessarie, che renderebbero necessario un nuovo ampio esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore GUIZZI pone l'esigenza di decidere preliminarmente se il Senato della Repubblica debba limitarsi a confermare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, ovvero questo possa essere emendato. In tale ultimo caso, infatti, è a suo avviso indispensabile migliorarlo in tutti gli aspetti.

Dopo un intervento della senatrice TOSSI BRUTTI - ad avviso della quale il senso della norma non verrebbe stravolto ove si espungesse unicamente, al comma 1, l'aggettivo «espresso» - il presidente ELIA propone di accantonare l'articolo, al fine di approfondire l'opportunità di emendarne la formulazione.

La Commissione conviene.

Si passa all'articolo 3, relativo all'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo, al quale non risultano presentate proposte emendative.

Ad avviso del relatore ACONE, l'esclusione dell'obbligo di motivazione per gli atti a contenuto generale, prevista al comma 2, non appare suffragata da una *ratio* convincente.

In risposta ad un interrogativo del presidente ELIA, dubbioso circa l'esatta determinazione degli atti che debbano ritenersi rientranti in tale categoria, il relatore conferma che la dottrina non ha finora fornito una esaustiva definizione di essi.

La senatrice TOSSI BRUTTI fa osservare che il successivo articolo 13 fa riferimento, al comma 1, agli atti amministrativi generali, elencandoli accanto a quelli di pianificazione e di programmazione. Chiede pertanto se si ritenga che gli atti di programmazione urbanistica rientrino o meno tra quelli «a contenuto generale».

Ha quindi la parola il ministro GASPARI, ad avviso del quale tali atti sarebbero riconducibili a quelli valevoli *erga omnes*, e non riferibili, dunque, a singoli cittadini ovvero a categorie di cittadini. Non è questo, a suo avviso, il caso degli atti di programmazione urbanistica, che si riferiscono ad una specifica comunità.

Dopo un intervento del senatore MURMURA (dissente dall'opinione del Ministro), il relatore ACONE ricorda che, secondo il parere espresso dal Consiglio di Stato sul disegno di legge, l'esclusione degli atti generali dall'obbligo di motivazione non troverebbe alcuna giustificazione, oltre ad essere in contrasto con gli indirizzi giurisprudenziali. Occorrerebbe pertanto a suo avviso prevedere in via generale l'obbligo di motivazione del provvedimento, escludendola unicamente in casi particolari.

Il senatore MURMURA pone l'esigenza di coordinare la formulazione dell'articolo 3 con quella dell'articolo 13, ovvero di espungere dal comma 2 il riferimento agli atti a contenuto generale. Egli fa altresì

presente che prevedere un obbligo generalizzato di motivazione potrebbe incrementare il contenzioso.

Il presidente ELIA fa osservare che il parere del Consiglio di Stato è stato reso su un testo parzialmente diverso da quello in discussione. Occorre comunque a suo avviso accertare cosa esattamente si intenda per atti a contenuto generale. Propone pertanto di accantonare l'articolo 3.

La Commissione conviene.

Si passa all'articolo 4, relativo alla determinazione dei vari tipi di procedimento, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Il presidente ELIA fa osservare che al comma 1 si fa riferimento all'adozione di un «provvedimento finale». Chiede pertanto quali differenze intercorrano tra tale atto e il «provvedimento espresso», di cui al comma 1 dell'articolo 2.

Replica il relatore ACONE, il quale fa notare che mentre nell'articolo 2 la formulazione evidenzia la necessità di un provvedimento esplicito della pubblica amministrazione, nell'articolo in discussione si ha invece riguardo all'atto terminale del procedimento.

Il senatore BOATO fa osservare che il riferimento ad un «provvedimento finale» è contenuto anche in altri articoli del disegno di legge, segnalando pertanto l'opportunità di rendere uniformi le formulazioni.

Dopo un dibattito, nel quale intervengono i senatori GALEOTTI, TOSSI BRUTTI ed il relatore ACONE, l'articolo 4, posto ai voti, è approvato.

Si passa all'articolo 5, che delinea la figura del responsabile del procedimento ed i compiti ad esso spettanti.

La senatrice TOSSI BRUTTI si dichiara perplessa circa la formulazione del comma 1, che fa esplicito riferimento al dirigente di ciascuna unità organizzativa, atteso che non sempre a capo della unità è posto un dirigente. Sarebbe pertanto, a suo avviso, più corretto riferirsi ai soggetti preposti alla direzione delle unità stesse.

Il senatore BOATO condivide tale osservazione, anche in relazione all'esigenza di omogeneizzare il comma 1 con il comma 2, ove compare il funzionario preposto all'unità organizzativa.

Dissente il relatore, senatore ACONE, che segnala come i due commi indichino fattispecie e casi diversi.

Dopo interventi della senatrice TOSSI BRUTTI e del presidente ELIA (ad avviso del quale il funzionario di cui al comma 1 viene così

denominato perchè dirige l'unità organizzativa e non già perchè collocato al livello dirigenziale) il ministro GASPARI ricorda che il disegno di legge in discussione è stato esaminato da parte della Commissione affari costituzionali della Camera pressochè contestualmente al disegno di legge sulla dirigenza pubblica. Fa inoltre notare che una certa terminologia è già stata largamente anticipata nella recente legge sulle autonomie locali. Osserva infine che la qualifica di dirigente può ben essere attribuita al responsabile unico di una amministrazione complessa, composta, pertanto, di numerose unità organizzative.

Il senatore BOATO rileva che sulla formulazione dell'articolo 5 possono sorgere difficoltà interpretative e conseguenti conflittualità, anche a livello sindacale. Ribadisce inoltre la necessità di uniformare la formulazione dell'articolo 5.

Il presidente ELIA osserva che tale articolo era già presente nel testo proposto dalla cosiddetta «commissione Nigro» e recepito nell'iniziativa del Governo. Fa altresì presente che la previsione di un dirigente preposto a ciascuna unità organizzativa presta il fianco alle critiche, peraltro già avanzate, riguardo alla proliferazione eccessiva dei livelli apicali nella pubblica amministrazione.

Il relatore, senatore ACONE, suggerisce di acquisire dagli uffici del Ministro per la funzione pubblica i dati necessari a consentire una accurata disamina di questi problemi.

Il presidente ELIA fa altresì presente che il senatore Guizzi ha presentato un emendamento, interamente sostitutivo del comma 3, che esclude la comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento ai soggetti interessati.

Ad avviso del relatore, senatore ACONE, la comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento può costituire un incentivo alla efficienza della pubblica amministrazione. Per questi motivi si dichiara contrario all'emendamento.

Al fine di consentire una riflessione su questi temi e l'acquisizione dei dati a ciò indispensabili da parte del Governo, il presidente ELIA propone l'accantonamento dell'articolo.

La Commissione conviene.

Si passa all'articolo 6, che fissa i compiti del responsabile del procedimento.

Dopo una discussione, nella quale intervengono il relatore ACONE, il senatore BOATO e il presidente ELIA; messo ai voti, l'articolo è approvato, con l'astensione del senatore Boato, che ne segnala talune espressioni arcaiche.

Si passa all'articolo 7, che disciplina l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento da parte della pubblica amministrazione.

Il senatore BOATO rileva che, al comma 1, si fa riferimento tanto all'«inizio» quanto all'«avvio» del procedimento: propone pertanto di coordinare tali formulazioni. Fa inoltre notare che la previsione dell'obbligo di informazione anche nei confronti di soggetti facilmente individuabili, ai danni dei quali possa derivare un pregiudizio, attribuisce alla pubblica amministrazione una eccessiva discrezionalità, alimentando un contenzioso giurisdizionale, nel corso del quale saranno possibili interpretazioni differenziate.

Ad avviso della senatrice TOSSI BRUTTI tale ultima previsione rappresenta una delle novità di maggior rilievo del disegno di legge. L'articolo fa infatti riferimento non solo ai soggetti già individuati, ai quali possa derivare un pregiudizio da un provvedimento, ma anche a quelli che, senza far ricorso a particolari ricerche ed in base ai normali principi di buon senso, vengano giudicati suscettibili di subire un danno. L'estensione della comunicazione dell'inizio del procedimento anche a tali persone risponde dunque evidentemente a fini garantistici.

Il ministro GASPARI rileva che, nel corso dell'esame del provvedimento, la Camera dei deputati è stata mossa dall'intento di tutelare le situazioni dei singoli, senza imporre alla pubblica amministrazione attività eccessivamente onerose. Si dichiara pertanto favorevole al mantenimento del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Dissente il senatore MURMURA, ad avviso del quale, nel caso, ad esempio, si iniziasse un procedimento relativo ad una concessione edilizia occorrerebbe, secondo tali previsioni, condurre anche accurate ricerche catastali al fine di individuare altri soggetti, diversi dai destinatari, per i quali tale atto potrebbe comunque risultare pregiudizievole.

Replica il senatore MAFFIOLETTI, che giudica eccessive le preoccupazioni del senatore Murmura, rilevando altresì che la discrezionalità amministrativa cui è ispirato il comma 1 appare limitata dalle stesse previsioni testuali ivi contenute.

Concorda la senatrice TOSSI BRUTTI, la quale fa altresì notare che l'articolo 13 espressamente esclude dall'obbligo di notizia, di cui all'articolo 7, l'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti di pianificazione e di programmazione.

Il presidente ELIA segnala taluni dubbi riguardo al riferimento ai soggetti «facilmente individuabili», di cui al comma 1. Queste previsioni, che nel linguaggio giuridico anglosassone sono pienamente comprensibili e fanno riferimento a criteri di ragionevolezza, possono infatti, a suo avviso, in un ambiente più formalistico, come quello italiano, dar luogo a difficoltà, invalidando ad esempio un atto

unicamente perchè non si è data notizia del relativo procedimento a tutti gli interessati, anche non immediatamente individuabili.

Replica il relatore, senatore ACONE, il quale rileva che l'articolo 8 disciplina i casi in cui la comunicazione personale non sia possibile, ovvero risulti particolarmente gravosa, stabilendo che l'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte possa esser fatta valere unicamente dal soggetto nel cui interesse è prevista.

Quanto alle differenti formulazioni usate in seno allo stesso comma, il relatore fa notare che esse si riferiscono a fattispecie diverse. L'«avvio» potrebbe integrare infatti unicamente la volontà della pubblica amministrazione di dar luogo ad un procedimento, mentre l'«inizio» può costituire la prima fase del procedimento stesso. Egli non crede comunque che da ciò possano derivare problemi interpretativi rilevanti.

Conviene con tale interpretazione il senatore MAFFIOLETTI, il quale sostiene pertanto che occorrerebbe riferirsi in entrambi i casi all'avvio del procedimento, atteso che la relativa notizia deve pervenire agli interessati prima dell'inizio del procedimento stesso.

Il presidente ELIA mette quindi ai voti l'articolo 7, che risulta approvato.

Si passa all'articolo 8, che disciplina la comunicazione dell'avvio del procedimento.

Viene dichiarato decaduto, per assenza del proponente, un emendamento del senatore Guizzi, sostitutivo del comma 2, lettera c), in base al quale nella comunicazione non vanno indicati l'ufficio e la persona responsabile del procedimento, bensì unicamente l'unità amministrativa competente.

Il relatore, senatore ACONE, si dichiara favorevole ad emendare il comma 2, lettera c), facendo riferimento alla unità organizzativa ed alla indicazione del responsabile. Il concetto di ufficio, che compare nel testo, è infatti frutto di una concezione non più attuale della pubblica amministrazione. La proposta - prosegue il relatore - muove anche dalla necessità di omogeneizzare il testo dell'articolo 8 con quello del precedente articolo 5, dove è richiamata l'unità organizzativa competente e non già l'ufficio.

Concordano i senatori TOSSI BRUTTI, MURMURA e MAFFIOLETTI, ad avviso dei quali è necessario fare ricorso a dizioni identiche, onde evitare un possibile contenzioso causato dall'insorgere di problemi interpretativi.

Il presidente ELIA mette quindi ai voti l'emendamento del senatore Acone, che viene approvato. La Commissione approva altresì l'articolo 8, nel testo così modificato.

Si passa all'articolo 9, che attribuisce ai soggetti portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni o comitati, la facoltà di intervenire nel procedimento.

Dopo talune considerazioni del relatore, senatore ACONE, che segnala come tale previsione sia finalizzata a garantire la massima democratizzazione del procedimento, l'articolo, posto ai voti, viene approvato.

Senza dibattito, la Commissione approva altresì l'articolo 10, che assegna ai soggetti intervenuti nel procedimento il diritto di prendere visione degli atti e di presentare memorie scritte e documenti.

Si passa all'articolo 11, concernente gli accordi tra la pubblica amministrazione e gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero - nei casi previsti dalla legge - in sostituzione di esso.

Il relatore, senatore ACONE, richiama brevemente le considerazioni da lui già svolte in sede di relazione generale. Si sofferma quindi in particolare sugli accordi sostitutivi del provvedimento, dei quali sottolinea la ambigua natura giuridica. Mentre infatti sul piano sostanziale, all'accordo si applicano, ove non diversamente previsto, i principi privatistici in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili, le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione di esso sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il relatore sottolinea inoltre l'opportunità di approfondire i limiti ai quali è sottoposta la stipula di accordi sostitutivi del provvedimento e la portata complessiva dell'articolo.

Contrario ad un'accentuazione del profilo civilistico degli accordi si dichiara il presidente ELIA, ritenendo che ciò darebbe luogo ad un mutamento del quadro istituzionale proposto dal disegno di legge in discussione.

La senatrice TOSSI BRUTTI osserva che, secondo quanto previsto al comma 1, gli accordi sostitutivi sono possibili unicamente nei casi previsti dalla legge. Si chiede inoltre quale sia il tipo di tutela a favore del terzo eventualmente pregiudicato dalla conclusione dell'accordo. Ciò anche con riferimento al comma 4, relativo all'obbligo di indennizzo per gli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato. Questi dubbi interpretativi rendono pertanto a suo avviso indispensabile riflettere adeguatamente sull'articolo in discussione.

Replica il relatore, senatore ACONE, il quale fa notare che, ove non esistano leggi disciplinanti le possibilità di accordo sostitutivo, le previsioni del comma 1 sono destinate a restare inattuato.

A proposito della giurisdizione esclusiva cui sarebbero sottoposti i terzi pregiudicati dall'accordo, il relatore osserva che la giurisdizione si determina in funzione dell'atto che lede una certa posizione soggettiva.

Per questi motivi è indispensabile stabilire quali siano i margini di ricorribilità avverso l'accordo da parte dell'interessato.

La questione dell'indennizzo - prosegue il relatore - ha poi ampi riflessi sulla disciplina dell'accordo. A suo avviso sarebbe stato più corretto prevedere il risarcimento del danno, e non già l'indennizzo, con richiamo dunque dei principi civilistici. Per questi motivi, invita la Commissione a riflettere sulla necessità di definire gli esatti contorni della disciplina generale derogabile dal legislatore. Ciò rende indispensabile un'adeguata pausa di riflessione, anche perchè il tema, pur delicato, non è stato esaustivamente approfondito dall'altro ramo del Parlamento.

Concorda il senatore MAFFIOLETTI, osservando che l'articolo 11 introduce nel diritto amministrativo il negozio di diritto privato, sostitutivo del provvedimento, assoggettato comunque alla giustizia amministrativa. Si tratta di una soluzione che, per la sua complessità, non è casuale, ma frutto di accurate riflessioni, pur dovendosi convenire che l'attrazione dell'accordo nell'area della giurisdizione amministrativa è sotto molti profili discutibile. Tali preoccupazioni non nascono da un preteso minor garantismo del processo amministrativo, ma in considerazione della diversa cultura giuridica che lo ispira rispetto al processo civile. Per questi motivi - conclude il senatore Maffioletti - è indispensabile un'adeguata riflessione sulle delicate questioni implicate.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

#### SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente ELIA avverte che l'odierna seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15,30, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1990

**172<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente  
COVI*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Coco e per il tesoro Pavan e Sacconi.*

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Deputati Piro ed altri; Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri; Bellocchio ed altri:**  
**Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari, e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (2301), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Esame e rinvio)

Il senatore GALLO riferisce sul testo approvato dalla Commissione finanze dell'altro ramo del Parlamento, risultante dall'unificazione di tre proposte di legge di iniziativa di deputati socialisti, del movimento sociale italiano destra-nazionale e comunisti, rilevando come le norme all'esame della Commissione, pur avendo recepito in buona parte le caratteristiche più positive di ciascuna delle proposte originarie, lascino ancora qualche spazio ad incertezze, dubbi e perplessità.

Il provvedimento mira a prevenire e reprimere comportamenti illeciti balzati prepotentemente all'attenzione della pubblica opinione negli ultimi anni, intendendo tutelare, prima ancora che la pur necessaria trasparenza nello svolgimento degli affari, una reale *par condicio* tra tutti coloro che hanno accesso al mercato dei valori mobiliari.

Certamente bisogna tenere conto della peculiarità del mercato mobiliare italiano, caratterizzato dalla presenza prevalente di pochi grandi operatori, al contrario di quanto avviene negli altri paesi stranieri che per primi si sono dati una regolamentazione in tema di *insider trading*, ma da tale situazione qui non si può inferire l'inopportunità delle nuove norme che, anzi, proprio in una situazione di questo genere, saranno tanto più efficaci per la possibilità di focalizzare l'attenzione delle autorità preposte sui comportamenti di pochi soggetti determinati.

Anche le obiezioni di fondo circa una pretesa marcia indietro operata dalle autorità statunitensi e francesi, possono essere facilmente superate, solo che si rifletta sulla particolare situazione concreta di questi mercati: negli USA la politica repressiva posta in atto dal Procuratore distrettuale Giuliani ha senz'altro finito per impedire un'equilibrata applicazione di norme in sè positive, mentre in Francia si verifica una situazione opposta a quella italiana, caratterizzata dalla presenza di un tale numero di investitori ed operatori, da un tale tasso di «democrazia» nel mercato, da rendere difficile la sorveglianza e la prevenzione.

Inoltre, bisogna anche tener conto che il ristretto numero degli operatori sul mercato finanziario italiano è, in sè, un elemento suscettibile di favorire operazioni spregiudicate miranti ad alterare l'andamento dei corsi.

Il relatore passa quindi ad esaminare analiticamente i singoli articoli del disegno di legge sottolineando in primo luogo l'utilità della norma definitoria dell'articolo 1, in base alla quale si considerano valori mobiliari tutti quelli ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani (quindi anche presso il «ristretto» oltre che in borsa) o di altri paesi delle comunità europee.

L'articolo 2 contiene poi le prime definizioni delle fattispecie criminose enucleate: al comma 1 si enuncia il divieto di acquistare o vendere, ovvero compiere altre operazioni anche per interposta persona su valori mobiliari, ivi compresi i relativi diritti di opzione, qualora si posseggano informazioni riservate ottenute in virtù della partecipazione al capitale di una società o in ragione dell'esercizio di una funzione (anche pubblica), professione o ufficio. In proposito si deve rilevare l'oggettiva diversità fra il concetto di «segreto» di cui all'articolo 622 del codice penale e quello di «informazioni riservate» (il cui contenuto viene ulteriormente ed opportunamente definito nel successivo articolo 3) come notizie specifiche di contenuto determinato, non rese pubbliche, concernenti emittenti di valori mobiliari o i valori mobiliari stessi e che, se rese pubbliche, sarebbero idonee ad influenzarne sensibilmente il prezzo.

La disposizione è importante anche in quanto copre un'area non interessata dalla fattispecie generale del codice penale: quella cioè di chi ha informazioni in virtù della partecipazione al capitale di società.

Replicando ad un'osservazione del senatore Battello, il senatore Gallo rileva come la norma in questione non crei problemi di coordinamento e di sovrapposizione con quelle contenute nella recente modifica legislativa concernente i reati dei pubblici agenti contro la pubblica amministrazione, anche sotto il profilo dell'equilibrio complessivo delle pene edittali previste.

Per quanto riguarda il comma 2, laddove si statuisce il divieto di comunicare a terzi senza giustificato motivo le informazioni riservate, ovvero di consigliare ad essi sulla base delle suddette informazioni il compimento delle operazioni di cui al comma 1, sorgono dei dubbi in ordine al tipo di dolo che deve sorreggere la condotta: la seconda delle due ipotesi previste in effetti potrebbe comportare, al contrario della prima, una notevole difficoltà di accertamento della sussistenza del dolo.

Il relatore si sofferma quindi sulla disposizione del comma 3 dello stesso articolo 2, che prevede un raddoppio delle pene per il caso che la condotta criminosa sia stata posta in essere dai responsabili della gestione della società dopo la convocazione del consiglio di amministrazione o dell'organo equivalente per deliberare su operazioni idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo del valore mobiliare, prima che la deliberazione stessa sia stata resa pubblica. Si tratta di una fattispecie necessaria, ma indubbiamente affetta da una buona dose di candore rispetto alla prevedibile maliziosità dei comportamenti che intende reprimere. In ogni caso resta fuor di dubbio che, attraverso la strutturazione di un'autonoma figura di reato, si sia raggiunto il fine di rendere possibile l'applicazione delle aggravanti comuni ex articolo 61, numeri 9 ed 11, del codice penale.

In ordine al comma 4, si tratta di una disposizione opportuna - e solo in apparenza superflua, stante l'applicabilità dei principi generali sul concorso di persone nel reato - in quanto si prevede anche l'ipotesi dell'ottenimento di informazioni riservate senza che da parte del soggetto che ne viene in possesso sia stata dispiegata alcuna attività diretta a tal fine. Sarebbe comunque opportuno premettere, al comma 4, la formula «Fuori dei casi di concorso nel reato» riecheggiando così la struttura della fattispecie di cui all'articolo 648 del codice penale (ricettazione).

Per quanto riguarda il comma 6, esso ripete in sostanza la disposizione già contenuta nell'articolo 501 del codice penale a proposito del reato di aggio, con ciò ponendo una deroga rispetto al principio generale posto dall'articolo 9 del codice stesso. Si tratta forse di una norma superflua alla luce del principio di ubiquità contenuto nel secondo comma dell'articolo 6 del codice, laddove si stabilisce che il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che ne è la conseguenza; ma la sua presenza può comunque costituire un elemento di chiarezza ed escludere la necessità di ricorrere ad operazioni interpretative.

La disposizione di cui al comma 7, infine, corrisponde specularmente - nei confronti dei ministri e dei sottosegretari di Stato - a quella dettata nei confronti dei responsabili delle società con il comma 3.

Il relatore passa quindi ad illustrare il contenuto dell'articolo 4 che, al comma 1, delinea una fattispecie criminosa strettamente contigua a quelle dell'aggio semplice (articolo 501 del codice penale) e «societario» (articolo 2628 del codice civile). Rispetto a quest'ultima tuttavia esiste un rapporto di specialità in funzione della particolare qualificazione soggettiva richiesta all'agente per il verificarsi del reato, qualificazione soggettiva che ha consentito di strutturare tale fattispecie a dolo generico, anziché a dolo specifico come quella dell'articolo 501 del codice penale.

Il comma 2, poi, riguarda l'ipotesi di chi trae profitto dall'acquisto o dalla vendita di valori immobiliari avvalendosi della divulgazione di cui al comma 1. In proposito si deve porre in risalto la particolare struttura della pena che - oltre alla reclusione - prevede l'alternativa fra la multa da lire 10 milioni a lire 100 milioni ovvero fino al triplo del profitto realizzato; in questa, come nella successiva disposizione di cui al

comma 3 - strutturalmente analoga - sarebbe necessario prevedere che comunque la pena pecuniaria non possa essere inferiore al minimo edittale di 10 milioni, anche nel caso in cui si applichi la sanzione in misura proporzionale al profitto.

Sempre in ordine al comma 3, sarebbe poi opportuno trasformare quello che ora è un reato di danno in un reato di pericolo prevedendo che - anzichè il verificarsi dell'evento - sia sufficiente, quale elemento costitutivo, il dolo specifico di aver agito al fine di provocare un aumento o una diminuzione del prezzo di un valore mobiliare ovvero l'apparenza di un mercato attivo su tale valore.

Con riferimento ad una osservazione del presidente Covi in ordine al comma 4, il senatore Gallo fa presente che la figura del socio di fatto e del socio occulto hanno ormai fatto ingresso da tempo nella giurisprudenza, particolarmente in quella fallimentare, sicchè - tutto sommato - la fattispecie in questione può ritenersi sufficientemente tipizzata quanto ai soggetti: vi sarà comunque modo di affrontare più approfonditamente il problema nel corso dell'esame degli articoli.

Il relatore sottolinea quindi il carattere altamente positivo della disciplina dettata con l'articolo 5, che rappresenta una importante presa di coscienza della necessità di combattere l'uso illecito di informazioni mediante la massima trasparenza di tutte le notizie sulle operazioni compiute sui valori mobiliari. Per quanto riguarda il decreto del ministro del tesoro previsto ai commi 3 e 4 si tratta di una iniziativa che, per la forma e per l'autorità emanante, può considerarsi un ulteriore elemento di garanzia.

L'articolo 6 rappresenta poi il punto nodale dell'intero provvedimento; rispetto al comma 1 si pone infatti, come si è già posto presso l'altro ramo del Parlamento, un problema non indifferente: se cioè l'aver previsto la possibilità per la CONSOB di avvalersi della collaborazione delle pubbliche amministrazioni (tra le quali, in base all'interpretazione che è stata data della norma dall'onorevole Rognoni, deve essere compresa anche la Guardia di finanza, cosa che ha suscitato non poche reazioni anche in dottrina) non possa creare qualche pericolo di diffusione di notizie riservate a cagione del rilevante numero di persone che le vengono a sapere e dell'obbligo, comunque posto in capo ai pubblici ufficiali, di fare rapporto all'autorità giudiziaria quando vengano a conoscenza di notizie di reato, obbligo che invece non grava sui funzionari e gli ispettori della CONSOB per i quali sussiste solo quello di riferire, in via esclusiva, al presidente della Commissione, cui spetta la trasmissione dei documenti al pubblico ministero competente.

È dunque da valutare se non convenga modificare o il comma 1, in modo da escludere la collaborazione delle pubbliche amministrazioni, o il comma 3, in modo da assicurare che comunque gli atti passino attraverso il filtro tecnico rappresentato dalla presidenza della CONSOB.

Per quanto riguarda poi il comma 5, si tratta di una norma logica e civile con la quale si dispone che - nei casi in cui la notizia dei reati di cui agli articoli 2 e 4 sia acquisita per altra via - l'autorità procedente sia tenuta ad informare tempestivamente il Presidente della Commissione per le società e la Borsa.

Infine, ed anche questa disposizione risulta opportuna, il comma 6 attribuisce alla Commissione i diritti e le facoltà previsti dal codice di rito penale per la persona offesa dal reato nonché le facoltà riconosciute dagli articoli 505 e 511 dello stesso codice agli enti e alle associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato.

In ordine all'articolo 8 il relatore rileva sia l'importanza della norma di cui al comma 3, sia la forse eccessiva rigidità della disposizione di cui al comma 4, che in taluni casi rischierebbe di svuotare di contenuto le operazioni che le società intendono effettuare.

Per quanto attiene, da ultimo, all'articolo 10, si tratta di una disposizione importante ma eccentrica rispetto all'oggetto del provvedimento: forse la sede più opportuna sarebbe un disegno di legge di revisione generale della struttura della CONSOB.

Il presidente COVI ringrazia il relatore per la sua esposizione puntuale ed approfondita, che ha evidenziato chiaramente gli aspetti della materia e posto le basi per un proficuo dibattito.

Il sottosegretario SACCONI si associa al ringraziamento per il senatore Gallo, il quale ha introdotto nel migliore dei modi la discussione di un disegno di legge che il Governo considera tanto importante quanto delicato; una disciplina della materia si impone infatti nella prospettiva della integrazione europea e della maggiore apertura dei mercati finanziari in generale, in una situazione per di più caratterizzata dalla fuga di molte transazioni, che dovrebbero aver luogo sul mercato nazionale, verso quelli stranieri.

Sottolinea in particolare l'esigenza di proseguire nell'opera di recepimento della direttiva comunitaria del novembre 1989 già iniziata nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento e condivide le considerazioni del relatore in ordine alla necessità di dare adeguato sviluppo all'informazione per combattere i fenomeni di *insider trading*: sotto questo aspetto l'articolo 5 del disegno di legge ne costituisce un punto qualificante.

Da ultimo assicura che il Governo intende valutare con attenzione i problemi posti dal relatore in riferimento all'articolo 6, commi 1 e 3, nella consapevolezza che si tratta di questioni meritevoli del maggiore approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Modificazioni all'ordinamento della Cassa nazionale del notariato ed all'ordinamento del Consiglio nazionale del notariato (1462)**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il sottosegretario COCO raccomanda la più sollecita approvazione del disegno di legge.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

Il relatore DI LEMBO illustra un suo emendamento, soppressivo del richiamo alla inclusione nella Tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, della Cassa nazionale del notariato, facendo presente l'inutilità di una siffatta specificazione, che nulla aggiunge nè toglie alla posizione della Cassa fra gli enti in questione.

Il senatore BATTELLO accede all'emendamento del relatore, ma invita la Commissione a non procedere all'esame dei successivi articoli oggi, per aver tempo di predisporre alcuni emendamenti.

L'emendamento del senatore DI LEMBO è quindi approvato, come pure l'articolo 1 nel testo modificato.

Accogliendo l'invito del senatore Battello, il seguito dell'esame è infine rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente COVI avverte che la seduta già convocata per oggi pomeriggio alle ore 16,30 non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1990

**122<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIACOMETTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Mastella.*

*La seduta inizia alle ore 10,20.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Pecchioli ed altri: Riduzione a sei mesi della durata della leva obbligatoria ed istituzione del servizio civile (1642)** (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare comunista, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta del 15 marzo 1989*)

**Bozzello Verole ed altri: Modifiche alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, concernente norme in materia di servizio di leva (1906)**

**Poli ed altri: Norme di principio sulla difesa nazionale (1908)**  
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

**Signori ed altri: Istituzione del Servizio civile nazionale (2337)**  
(Esame)

Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1642, 1906 e 1908 (sospeso nella seduta pomeridiana di ieri) e si inizia, nel contempo, la trattazione del disegno di legge n. 2337.

Il relatore IANNI, dopo aver succintamente illustrato il contenuto di quest'ultimo provvedimento, dà conto di un emendamento aggiuntivo di un articolo al testo proposto dal Comitato ristretto, recante la copertura finanziaria del provvedimento.

Con tale disposizione l'onere complessivo viene quantificato in lire 130 miliardi per il 1991 e in lire 200 miliardi per il 1992 e si prevede che ad esso si faccia fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al programma di ammodernamento delle infrastrutture e sviluppo del velivolo EFA.

Con il parere contrario del sottosegretario MASTELLA l'emendamento in questione viene accolto dalla Commissione.

Si passa al coordinamento formale del testo.

Il presidente GIACOMETTI propone che, a seguito delle votazioni effettuate ieri e di quella odierna, il provvedimento (con alcune modifiche di carattere tecnico-formale) sia strutturato in 9 articoli. L'articolo 1 stabilisce i criteri attraverso i quali i giovani sono destinati a svolgere il servizio militare di leva o quello nazionale civile, che sarà istituito; l'articolo 2 disciplina la nuova durata del servizio militare di leva; l'articolo 3 detta norme transitorie volte a graduare nel tempo la riduzione della durata della ferma; l'articolo 4 aumenta la paga giornaliera netta dei militari di leva, stabilisce che la retribuzione dei volontari in ferma prolungata sia pari al trattamento economico dei carabinieri ausiliari ed eleva al 25 per cento la percentuale massima dei militari ammessi alla ferma prolungata; l'articolo 5 estende, tra l'altro, la disciplina delle licenze a coloro che svolgono il servizio civile; l'articolo 6 contiene norme di delegazione al Governo per l'istituzione del Servizio nazionale civile (indicandone i criteri direttivi); l'articolo 7 prevede che il Governo presenti al Parlamento una relazione sul programma di ammodernamento delle infrastrutture militari; l'articolo 8 autorizza il Ministro della difesa ad emanare norme per avviare, in via sperimentale, forme di reclutamento militare femminile su base volontaria e l'articolo 9 reca la norma di copertura finanziaria.

Tutte le proposte di coordinamento tecnico-formale vengono condivise dalla Commissione.

Successivamente, dopo un breve intervento del sottosegretario MASTELLA, il quale ribadisce la posizione contraria del Governo al testo varato dalla Commissione, quest'ultima, su proposta del relatore Ianni, conviene di ritenere concluso anche l'esame del disegno di legge n. 2337 (deferito in data 11 luglio 1990), in quanto parzialmente connesso con il testo unificato dei disegni di legge nn. 1642, 1906 e 1908.

Il presidente GIACOMETTI avverte che trasmetterà immediatamente il testo accolto alle Commissioni 1<sup>a</sup> e 5<sup>a</sup> affinché esprimano il loro parere all'Assemblea, ciascuna per gli aspetti di propria competenza.

La Commissione, infine, conferisce mandato al relatore Ianni di riferire in Assemblea in senso favorevole all'approvazione del testo unificato dei 4 disegni di legge, proposto dal Comitato ristretto, come risultante dalle modifiche introdotte, autorizzandolo, altresì, a chiedere di poter riferire oralmente in Assemblea.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Programma dello Stato maggiore della Marina concernente la costruzione di una nave-scuola**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b, della legge 4 ottobre 1988, n. 436) (Esame)

Il presidente GIACOMETTI, riferendo sul programma in titolo, fa presente che la disponibilità di una «Nave-scuola» appare indispensabile per soddisfare le esigenze di addestramento e formazione professionale degli allievi dell'Accademia navale. L'incrociatore «Duilio», sin qui utilizzato per questi scopi, ormai in stato di obsolescenza, avrebbe bisogno di interventi di manutenzione straordinaria di così ampia portata da richiedere l'utilizzo di risorse finanziarie eccessive per ammodernare una unità navale comunque vecchia e prossima ad essere inquadrata nel naviglio di riserva.

Lo stato maggiore della Marina ritiene, quindi, preferibile realizzare una nuova unità della classe S. Giorgio in grado di soddisfare sia la predetta esigenza primaria (addestrativa) che quella, secondaria, di supporto del gruppo operativo incursori (e, se necessario, di nave trasporto per il battaglione S. Marco).

Il costo globale del progetto (che avrà una prevedibile durata di quattro anni) è valutato in 210 miliardi circa e graverà sul capitolo 4031 del bilancio della difesa.

Considerato anche che la costruzione di una nuova «Nave-scuola» della già collaudata classe S. Giorgio, nell'attuale momento di particolare crisi della cantieristica nazionale, consentirebbe di rivitalizzare strutture e capacità tecnologiche di tanti importanti settori industriali, chiede alla Commissione l'emissione di un parere favorevole.

Dopo interventi dei senatori POLI, GIACCHÈ e PIERRI (i quali tutti si esprimono favorevolmente sul programma in esame), la Commissione dà mandato al presidente Giacometti di formulare un parere nel senso da lui prospettato.

*SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il PRESIDENTE avverte che, essendo stata esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta pomeridiana di oggi non avrà più luogo.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della presente seduta, è immediatamente convocata la Sottocommissione per i pareri, per valutare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, un emendamento dei senatori Vecchi ed altri, recante una nuova formulazione della norma di copertura finanziaria del disegno di legge n. 79.

*La seduta termina alle ore 11,20.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1990

**197<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

ANDREATTA

*Interviene il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio Florino.*

*La seduta inizia alle ore 10,50.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Deputati Tassone ed altri: Interventi per lo sviluppo della Calabria (1385),**  
approvato dalla Camera dei deputati

**Murmura ed altri: Interventi per lo sviluppo della regione Calabria (374)**

**Pecchioli ed altri: Interventi a favore della Calabria (553)**

**Murmura ed altri: Interventi urgenti per la regione Calabria (704)**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 1° marzo 1990.

Il relatore BONORA, dopo aver ricordato le difficoltà che si sono incontrate nell'esame dei provvedimenti in titolo, soprattutto per quanto concerne la parte più delicata relativa ai lavoratori forestali, dà conto sinteticamente dei risultati acquisiti a seguito delle numerose audizioni effettuate, che hanno toccato un numero molto elevato di problemi, tra cui in particolare quello legato alle infrastrutture della regione Calabria.

La sua proposta è quella di approvare in tempi rapidissimi i primi articoli del provvedimento con gli emendamenti presentati, in tema di lavoratori forestali, il tutto accompagnato dall'impegno a varare alla ripresa dei lavori, dopo la pausa estiva, il resto degli articoli, che può costituire un provvedimento autonomo di sostegno non solo congiunturale all'economia calabrese.

A suo avviso, quindi, occorre subito approvare gli emendamenti e gli articoli relativi alla costituzione di un'autorità amministrativa con

competenze sul suolo e sulle acque, sulla base delle proposte emendative, del resto da tempo presentate.

Il senatore GAROFALO osserva che non può non apparire paradossale, dopo che la discussione si è protratta così a lungo, proporre solo un provvedimento relativo ai lavoratori forestali, tra l'altro in una situazione generale che rende almeno lecito il dubbio circa la possibilità di un'approvazione definitiva, da parte dell'altro ramo del Parlamento del testo licenziato dal Senato. Lo stesso si può dire per quanto concerne l'eventuale parte rimanente del provvedimento in titolo.

A suo avviso, occorre decidere sul complesso del disegno di legge in tempi brevi, soprattutto perché i problemi continuano a sussistere ed è ormai passato lungo tempo da quando le iniziative sono state presentate.

Ha quindi la parola il sottosegretario FIORINO, il quale fa presente che il Governo si dichiara contrario alla proposta del relatore e ritira tutti gli emendamenti a suo tempo presentati, a parte quelli più strettamente tecnici legati agli aspetti temporali della copertura finanziaria.

Il senatore FERRARI-AGGRADI lamenta l'eccessiva oscillazioni delle posizioni che emergono, il che è tanto più riprovevole se si considera il tempo trascorso, rendendo peraltro inutile tutto il lavoro svolto: è dunque inaccettabile questo tipo di posizione del Governo ed è a questo punto necessario che il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno venga in Commissione a meglio chiarire la posizione del Governo.

Il presidente ANDREATTA osserva che, se il Governo non intende modificare il testo approvato dalla Camera dei deputati, allora la discussione può incontrare fasi di difficoltà; se invece il Governo è disposto a collaborare, anche sul piano tecnico, per un migliore andamento della discussione circa le modifiche da apportare al provvedimento varato dalla Camera dei deputati, si possono concordare i tempi e le modalità del prosieguo dell'*iter*, secondo le linee illustrate dal relatore.

Il senatore BOLLINI osserva che in realtà tutti i Gruppi dichiarano la necessità di un sollecito varo dei provvedimenti in titolo, senza però che alcuno si faccia carico dei conseguenti aspetti operativi: in una tale situazione, l'unica soluzione è convocare direttamente il ministro Misasi affinché le tesi del Governo vengano meglio esplicitate, anche perché altrimenti non si supera l'*impasse* determinatasi e la conseguenza è che di fatto si è proceduto ad insabbiare l'insieme dei provvedimenti riguardanti la regione Calabria, evento, questo, di cui non può essere certo accusato il Parlamento nel suo complesso.

Sarebbe altresì opportuna una concertazione tra le varie forze di maggioranza dei due rami del Parlamento.

Il senatore GAROFALO ricorda che il Governo in un primo tempo si è dichiarato favorevole al testo poi votato alla Camera, in un secondo tempo ha proposto modifiche in Senato e oggi fa capire di voler evitare che vengano introdotti emendamenti: queste continue oscillazioni possono giustificare il sospetto che gli atteggiamenti del Governo variano in relazione alla situazione politica della regione calabrese.

Il relatore BONORA ribadisce le proprie proposte, soprattutto per la parte relativa all'impegno al varo, alla ripresa, di un provvedimento di sostegno strutturale dell'economia calabrese, al di là di quelle che potranno essere le dichiarazioni del Ministro per il Mezzogiorno.

Il sottosegretario FIORINO si incarica di contattare il Ministro per il Mezzogiorno e di comunicare la disponibilità di questi a venire in Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,30.*

#### **198<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
ANDREATTA

*Interviene il ministro del tesoro Carli.*

*La seduta inizia alle ore 17.*

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**Misure di contenimento in materia di finanza pubblica (2293)**  
(Seguito della discussione e trasferimento alla sede referente)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di 6 giugno 1990.

Il relatore BONORA illustra alcuni emendamenti, intesi ad affrontare la questione delle riduzioni del fondo globale e della finanza locale in modo diverso rispetto al testo.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la proposta prevede che, oltre a quanto già indicato nel disegno di legge in titolo, i restanti accantonamenti del fondo speciale di parte capitale siano ridotti per il 1990 del 15 per cento del relativo importo o della parte non prenotata alla data del 20 luglio 1990 con parere da parte di una delle due

Commissioni bilancio delle Camere, e per il 1991 e 1992 per un importo del 20 per cento: nel primo e nel secondo caso sono previsti anche gli accantonamenti che si sottraggono a tale riduzione.

Gli altri emendamenti prevedono la soppressione dell'accantonamento del fondo globale di parte capitale relativo al fondo dello sviluppo economico e sociale nonché la riformulazione dell'articolo 2, nel senso di stabilire, senza far riferimento all'ammontare del 1989, in 8.000 miliardi l'ammontare massimo di prestiti concedibili a favore della finanza locale e delle regioni, fermo rimanendo che è possibile l'accesso ad enti creditizi diversi da quelli istituzionali pubblici solo a fronte di delibere di alienazione di beni e per la durata corrispondente al tempo necessario per l'effettuazione dell'alienazione.

Illustra poi quali possono essere le conseguenze finanziarie derivanti dagli emendamenti presentati, legati peraltro da un collegamento di carattere sostanziale, nel senso che le ulteriori riduzioni del fondo globale rappresentano un ordine di grandezza più o meno equivalente alla maggiore previsione di accesso ai mutui ad opera delle autonomie locali.

Il senatore PUTIGNANO illustra un emendamento tendente a prevedere, tra i mutui esclusi dal tetto di cui all'articolo 2, quelli relativi all'edilizia giudiziaria.

Il senatore SPOSETTI fa osservare che il senatore Azzarà aveva giudicato insufficienti i dati in possesso per quanto riguarda la Cassa depositi e prestiti, chiedendo quindi informazioni ulteriori di fonte governativa: poiché questa richiesta non è stata esaudita, non è possibile procedere nell'esame.

Il presidente ANDREATTA fa presente che le delucidazioni richieste non sono pervenute e comunque, una volta illustrati gli emendamenti, è opportuno iniziare la discussione su di essi.

Il senatore BOLLINI rileva che non è possibile trascurare la richiesta a suo tempo avanzata dal senatore Azzarà.

Il ministro CARLI illustra gli emendamenti presentati dal Governo, tendenti a rivedere la riduzione prevista per la voce di fondo globale relativa alla partecipazione a banche e fondi internazionali e nazionali (alla luce di provvedimenti nel frattempo approvati), ad espungere il punto relativo alla difesa del suolo e tutela ambientale per quanto concerne la rideterminazione della tabella F della legge finanziaria e a sopprimere le riduzioni ad alcuni capitoli della difesa.

Per quanto riguarda le questioni di cui all'articolo 2 del disegno di legge, la impostazione del relatore è alternativa rispetto a quella del Governo sul piano del metodo: l'importante comunque è pervenire al medesimo risultato. Sarebbe comunque preferibile ribadire il divieto di assumere mutui presso enti diversi da quelli istituzionali pubblici e contestualmente prevedere i casi limitati di deroga.

Si dichiara contrario all'emendamento illustrato dal senatore Putignano.

Il senatore BOLLINI osserva che non si comprende, per quanto riguarda l'emendamento relativo alla ristrutturazione del fondo globale così come illustrato dal relatore, quale sia stato il criterio seguito per la riduzione e quindi quali siano gli importi residui.

Analogo interrogativo bisogna porre per quanto riguarda gli emendamenti del Governo concernenti la Tabella f) della legge finanziaria e la soppressione dei tagli al Dicastero della difesa. Per quanto riguarda poi il comma 4 dell'articolo 1, un altro interrogativo da porre riguarda la possibilità che esista o meno un motivo nella esclusione dei limiti di impegno dalla riduzione ivi prospettata, come era stato realizzato con la legge 155 del 1989, di analogo tenore. Nè si comprende se il Governo intenda proporre la recuperabilità o meno degli importi ridotti quest'anno, sempre in riferimento ai residui di cui al comma 4: la questione non è di poco rilievo, in quanto, nel caso vi sia recuperabilità, si tratta, solo di uno slittamento di spesa che comunque verrà a pagamento.

Per quanto riguarda l'articolo 2, a suo avviso è essenziale non prevedere una riduzione delle possibilità di accesso ai mutui da parte della finanza locale: per capire comunque la situazione in atto, è indispensabile disporre dei dati richiesti e non pervenuti.

Quanto poi all'articolo 3, esso non è accettabile in quanto, se la *ratio* è disporre di uno strumento di correzione di metà anno attraverso una riedizione di una parte della legge finanziaria, sorge un problema di proponibilità di una norma di tale genere in sede deliberante quando invece la Costituzione prevede la riserva d'Assemblea per quanto concerne le normative di bilancio.

In ordine infine alle questioni che riguardano la finanza locale, ribadisce che la soluzione proposta dal relatore, pur rappresentando un miglioramento rispetto a quella iniziale del Governo, non è tale da apparire soddisfacente.

Ha quindi la parola il presidente ANDREATTA, il quale fa presente che non esiste una questione di carattere formale in ordine agli emendamenti presentati, anche in quanto le modifiche al fondo globale sono collegate sostanzialmente alla normativa in materia di finanza locale: se quindi il caso è quello dell'utilizzo difforme di accantonamenti di fondo globale, non per questo è prevista una riserva d'Assemblea da parte della Costituzione.

Quando poi alla scelta delle voci su cui far intervenire o meno l'opera di riduzione, sottolinea che la valutazione è improntata a realismo e tiene conto dello stato e dell'*iter* parlamentare dei vari provvedimenti, mentre, sulla questione relativa alla coerenza con il sistema da parte degli articoli 1 e 3, esprime l'avviso per cui si tratta di misure necessarie alla luce del preoccupante andamento delle spese del bilancio dello Stato: le critiche dell'opposizione sarebbero state più credibili se quest'ultima avesse presentato un piano di riduzione alternativo. Rimane il punto per cui il piano presentato dal Governo non modifica formalmente la legge di bilancio, ma prevede solo un uso difforme di stanziamenti di spesa.

Il relatore BONORA fa presente che è opportuno riformulare il proprio emendamento relativo alla soppressione del fondo per lo sviluppo economico e sociale, per prevedere un fondo per interessi per ammortamento di prestiti BEI, con uno stanziamento pari a 170 miliardi circa. Quanto poi all'emendamento in materia di riduzione del fondo globale, ricorda che il suo intento è solo quello di rispondere ad un'esigenza di contenimento.

Nel far osservare poi che le diverse impostazioni sulla finanza locale sembrano presentare una difformità di effetti finanziari pari a 2.000 miliardi circa nel biennio, ricorda che comunque esiste una compensazione tra la sua proposta e l'emendamento relativo alla tabella b) della legge finanziaria.

Il presidente ANDREATTA osserva che appare accettabile che il Parlamento fissi il tetto di accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti.

Ha quindi la parola il ministro CARLI, il quale osserva che non sussistono preclusioni ad accettare la strada indicata dal relatore Bonora per quanto concerne la finanza locale, purché il risultato in termini di riduzioni del fabbisogno sia quello previsto nel disegno di legge governativo. La questione di fondo deve essere comunque quella di prevedere una finanza locale impostata sulla possibilità di far ricorso al mercato finanziario, almeno per i grandi comuni, alla condizione che essi provvedano in corrispondenza a dismettere patrimonio di rispettiva proprietà. Con ciò si riporterebbe la Cassa depositi e prestiti alla sua funzione originaria, che era quella di permettere l'accesso ai prestiti da parte dei comuni ai quali altrimenti non sarebbero rimaste aperte altre possibilità.

Il senatore BOLLINI osserva che costringere a dismissioni forzose di patrimoni comunali significa di fatto svalutare il valore di tale patrimonio.

Il ministro CARLI fa presente che si possono certo immaginare soluzioni diverse per quanto concerne l'inserimento della possibilità di intervento da parte di istituzioni creditizie diverse dalla Cassa depositi e prestiti, fermo rimanendo però il rispetto della condizione della vendita del patrimonio.

Dichiara quindi di presentare un emendamento che sostanzialmente formalizza questo tipo di ragionamento: ne consegue che non sussiste un obbligo per i comuni di procedere a dismissioni di patrimoni, ma solo la possibilità di effettuare un'operazione di questo tipo, se si intende accedere a finanziamenti presso enti diversi dalla Cassa depositi e prestiti.

Il senatore CORTESE fa osservare che non sempre vale l'equivalenza tra rilevante dimensione del comune e ampia disponibilità di patrimonio: su questo punto occorrerebbe che la norma fosse estremamente precisa.

Il presidente ANDREATTA ricorda che, dato che il patrimonio degli enti locali è ingente, appare ragionevole che una parte del relativo fabbisogno creditizio possa essere soddisfatto smobilizzando quote non elevate di tale patrimonio.

Il senatore BOLLINI si chiede se sia opportuno che tale patrimonio sia alienato in presenza di forti pressioni per ottenere finanziamenti.

Il presidente ANDREATTA osserva che, fino a quando non sarà imposto che lo Stato abbandoni tradizionali funzioni, per l'insostenibilità dei relativi effetti finanziari, non è possibile evitare lo smobilizzo del patrimonio, rispetto alla quale operazione non si comprende la diffusa insensibilità presente nella pubblica opinione: la questione si pone in termini estremamente chiari e cioè se occorra vendere al risparmiatore privato titoli di carta o beni. Al momento, si ritiene opportuno procedere ad un *mix* tra le due operazioni, anche perchè la cessione di carta non è un processo che può svilupparsi all'infinito.

Il senatore FERRARI-AGGRADI osserva che occorre sostenere l'azione di risanamento del Governo e ribadire d'altro canto che il punto di equilibrio da realizzare non deve concretizzarsi in rotture traumatiche con il passato e turbamenti nella realtà locale, il che consiglia gradualità nelle azioni intraprese, specialmente quando sono coinvolte le autonomie locali.

Ha quindi la parola il senatore ABIS, a giudizio del quale il problema di un'equa ripartizione dei sacrifici per il risanamento della finanza pubblica sembra risolto in maniera soddisfacente dalle proposte emerse, che coinvolgono nella giusta misura le autonomie locali e tra l'altro fanno salvo l'obiettivo iniziale del disegno di legge in termini di fabbisogno, con una manovra che risulta la più neutra possibile.

Il problema del patrimonio è ineludibile, almeno per i comuni di maggiori dimensioni, i quali debbono abituarsi all'idea di un suo utilizzo per le proprie necessità: ciò significa che occorre esprimere consenso per lo sforzo prospettato e disegnato per i prossimi anni, del tutto compatibile con l'andamento della finanza locale, pur nella diversità delle posizioni emerse.

Il senatore SPOSETTI ricorda che l'operazione di smobilizzo prospettata presuppone che ogni comune sia in possesso di tutti i dati esatti concernenti il proprio patrimonio, che è un presupposto che non sempre si verifica, con conseguenze quindi sulla efficacia della operazione prospettata: del resto, un altro elemento di intralcio non valutato riguarda i tempi con cui si riesce a vendere quote di patrimonio a privati, tempi cioè non coerenti con gli obiettivi del provvedimento, di carattere congiunturale.

Ha quindi la parola di nuovo il ministro CARLI, che ricorda che operazioni di uso del patrimonio venivano in altri tempi effettuate senza difficoltà e che solo a partire dalla metà degli anni settanta l'attività

degli enti locali è stata comunque ricondotta a quella dello Stato, che è esattamente il tipo di connessione da superare in questo momento, nell'ambito di un disegno volto a riconoscere la reale autonomia della finanza locale, la quale non può non passare attraverso la ricerca di capitali sul mercato.

Del resto, la vera alternativa è quella di offrire al risparmio privato titoli o beni immobili: la prima strada non è percorribile all'infinito.

Il senatore BOLLINI, facendo seguito alle precedenti dichiarazioni, presenta la richiesta di rimessione del disegno di legge all'Assemblea, firmata da un quinto dei componenti la Commissione, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

Il Presidente avverte che l'esame del disegno di legge pertanto prosegue in sede referente.

#### *IN SEDE REFERENTE*

#### **Misure di contenimento in materia di finanza pubblica (2293)**

Il senatore SPOSETTI presenta una serie di emendamenti intesi a prospettare una diversa struttura del fondo globale di cui all'articolo 1 del provvedimento.

Segue una discussione di ordine procedurale: la Commissione conviene sul rinvio dell'esame del disegno di legge in titolo alla giornata di mercoledì 25 luglio 1990, data alla quale è spostato anche l'intervento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in relazione ai disegni di legge concernenti la regione Calabria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente avverte che la seduta della Commissione, già convocata per le ore 10 di domani, 20 luglio 1990, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 19,30.*

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1990

**261<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BERLANDA**

*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Merolli.*

*La seduta inizia alle ore 11,20.*

**IN SEDE REFERENTE**

**Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895),  
Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento**

**Scevarolli ed altri: Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul  
reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposi-  
zione fiscale sugli immobili (88)**

**Vetere ed altri: Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi  
fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire  
una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli  
immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa  
delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di  
successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903)  
(Seguito dell'esame e rinvio)**

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 16  
maggio scorso.

Il presidente BERLANDA invita il senatore Triglia a riferire sullo  
stato dei lavori dell'apposita Sottocommissione, anche al fine di  
consentire alla Commissione plenaria di deliberare in merito ai possibili  
modi di procedere nell'ulteriore esame dei provvedimenti in titolo.

Ha quindi la parola il senatore TRIGLIA, il quale dà conto  
dell'approfondito lavoro svolto dall'apposita Sottocommissione, la  
quale, al momento, sta valutando, per quanto riguarda l'imposta  
comunale sugli immobili, le implicazioni in termini di gettito della  
rivalutazione delle rendite catastali conseguente alla revisione in atto  
degli estimi catastali dei fabbricati; tale aspetto si ripercuote inevitabil-  
mente sull'entità dei trasferimenti erariali agli enti locali.

In conclusione, il senatore Triglia si riserva di riferire nel corso della prossima settimana sui risultati definitivi del lavoro svolto dalla Sottocommissione.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE*

Il presidente BERLANDA avverte che la seduta già convocata per oggi pomeriggio, alle ore 16, non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 11,40.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1990

**208<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*

SPITELLA

*Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Saporito.*

*La seduta inizia alle ore 9,50.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri: Riforma degli ordinamenti didattici universitari (2266), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)**

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri, con l'esame dell'articolo 8 secondo la procedura concordata.

La senatrice CALLARI GALLI illustra l'emendamento 8.1, volto a prevedere che le università possono avvalersi della collaborazione dei soggetti pubblici e privati per la realizzazione di corsi di studio, secondo modalità definite dai singoli statuti, e non dalle singole sedi come prevede il testo approvato presso la Camera dei deputati. L'emendamento 8.2, poi, risponde all'esigenza che i criteri e le modalità per la partecipazione delle università alla progettazione e alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi siano definiti dagli statuti. Infine l'emendamento 8.3 mira a ribadire anche nella riforma degli ordinamenti didattici quella necessità di pubblicità per i progetti e le collaborazioni dell'università con altri soggetti, già rappresentata nel dibattito sull'autonomia universitaria.

Il relatore AGNELLI Arduino giudica equivalente la terminologia usata nel testo della Camera e quella proposta dalla senatrice Callari Galli nell'emendamento 8.1.

Il PRESIDENTE, per accogliere l'esigenza rappresentata nel suddetto emendamento, propone di prevedere che le modalità per la

realizzazione dei corsi di studio in collaborazione tra università e altri soggetti devono essere definite dagli statuti delle singole sedi.

Il relatore AGNELLI ritiene che si possa accogliere la precisazione del Presidente e successivamente si dichiara favorevole all'emendamento 8.2, mentre propone il coordinamento dell'emendamento 8.3 con l'emendamento 6.5, approvato nella seduta di ieri.

Il ministro RUBERTI non condivide il riferimento agli statuti come proposto negli emendamenti 8.1 e 8.2, per evitare la prefigurazione di vincoli non opportuni; invita quindi la presentatrice a trasformarli in un ordine del giorno. Riconosce l'esigenza rappresentata nell'emendamento 8.3, ma propone di eliminare il riferimento alle agenzie finanziarie.

La senatrice CALLARI GALLI, accogliendo l'invito del Ministro, preannuncia la trasformazione degli emendamenti 8.1 e 8.2 in ordine del giorno, mentre ribadisce le ragioni che hanno spinto la sua parte politica a proporre l'emendamento 8.3.

Dopo che il relatore AGNELLI ha proposto una modifica a tale emendamento, la Commissione lo accoglie in via preliminare con le modifiche proposte.

Si passa all'esame di massima dell'articolo 9.

La senatrice CALLARI GALLI illustra l'emendamento 9.6, teso a chiarire il testo approvato dalla Camera dei deputati, indicando più analiticamente le materie da regolare con i decreti del Presidente della Repubblica previsti al comma 1.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra l'emendamento 9.16, volto a prevedere che il CUN esprima il parere sui provvedimenti sentiti i propri comitati consultivi ed eventualmente avvalendosi di apposite commissioni di esperti; in tal modo si garantirebbe la presenza delle competenze scientifiche necessarie per un compito così delicato. Pur consapevole che la proposta può ingenerare perplessità, intende provocare una riflessione della Commissione sul punto.

La senatrice CALLARI GALLI illustra l'emendamento 9.8 (volto a sopprimere il riferimento alle rispettive materie contenuto al comma 2) e l'emendamento 9.9 (per aggiungere ai soggetti che dovranno essere ascoltati nella procedura di emanazione dei decreti presidenziali, anche le associazioni scientifiche nazionali).

Il senatore MANZINI dichiara di non condividere l'emendamento 9.8, poichè ritiene opportuno sentire i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, ma soltanto con riferimento alle materie di loro più diretto interesse.

La senatrice CALLARI GALLI, ritenendosi soddisfatta dall'interpretazione della norma fornita dal senatore Manzini, dichiara di ritirare l'emendamento 9.8.

Nell'emendamento 9.10 - prosegue la senatrice - si rappresenta l'esigenza di rispettare al massimo l'autonomia delle università prevedendo che la ricomposizione e la riconversione dei corsi di studio si realizzi eliminando le duplicazioni e tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e nelle professioni.

Il PRESIDENTE illustra l'emendamento 9.17, volto ad inserire anche il riordino delle facoltà in questa sede legislativa, dopo il preannuncio datone nel provvedimento sull'autonomia universitaria.

La senatrice CALLARI GALLI illustra l'emendamento 9.11, con il quale si sostituisce il termine «aree disciplinari» contenuto alla lettera c) del comma 2 con «settori disciplinari»; si introduce anche il concetto che tali settori si distinguono per la loro incidenza ai fini dei crediti. A questo proposito si riserva di presentare un emendamento per permettere agli statuti degli atenei di prevedere un sistema di crediti da far valere nei passaggi reciproci tra i due livelli dell'istruzione universitaria.

Il senatore STRIK LIEVERS illustra poi l'emendamento 9.15, volto a sostituire alla lettera c) del comma 2 il termine «aree disciplinari» con «discipline». Infatti a suo avviso, la terminologia usata nel testo approvato dalla Camera può avere una sua utilità ai fini dell'inquadramento dei docenti e del sistema concorsuale. Invece, riguardo agli studenti, essa può ingenerare pericolosi equivoci proprio in relazione all'esercizio delle professioni, permettendo una scelta troppo ampia delle discipline da inserire nei *curricula* didattici, con il rischio che siano omesse quelle necessarie per l'accesso agli esami di abilitazione.

Il senatore VESENTINI illustra l'emendamento 9.5, per sostituire il termine «aree disciplinari» con «settori scientifico-disciplinari». Egli ammette che la soluzione non lo soddisfa totalmente e sollecita la Commissione a ricercare un termine più adeguato alle esigenze sottese alla norma.

Il relatore AGNELLI fa presente che anche l'emendamento 9.1, da lui proposto, affronta il medesimo problema, stabilendo che le «aree disciplinari» debbano essere intese come insieme di discipline affini.

La senatrice CALLARI GALLI illustra l'emendamento 9.12, volto a sopprimere la lettera e) del comma 2 sulle previsioni occupazionali, nella convinzione della poca attendibilità delle stesse e della opportunità di evitare la finalizzazione della formazione universitaria alle esigenze del mercato del lavoro. Qualora l'emendamento non fosse accolto, ella propone (emendamento 9.13) almeno la sostituzione del termine «occupazionali» con «professionali».

Il senatore VESENTINI illustra l'emendamento 9.4, mirante a colmare una lacuna a suo avviso presente nel provvedimento. Egli propone quindi che si possa provvedere alle successive modifiche ed integrazioni di quanto definito nell'articolo con le medesime procedure ivi previste.

Il senatore BOMPIANI illustra l'emendamento 9.2, con il quale si prevede che con decreti presidenziali possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla legge.

Il relatore AGNELLI Arduino infine illustra l'emendamento 9.3, per introdurre un articolo aggiuntivo per la delegificazione in materia di equipollenza tra i titoli di studio universitari.

Il senatore BOMPIANI riprende la parola per approfondire il problema, sollevato da diverse proposte emendative, del riferimento alle aree disciplinari contenuto nella lettera c) del comma 2. Non si tratta soltanto di una questione terminologica, poichè ad essa sono sottese esigenze essenziali per la migliore funzionalità del sistema universitario. Egli quindi sottopone alla riflessione della Commissione il meccanismo a suo tempo elaborato, con notevole impegno da parte del Governo, delle facoltà interessate e del CUN, per le facoltà di medicina: le titolarità, ridotte da un migliaio a 110, sono state raggruppate in 18 aree didattico-formative, definendo poi le tabelle in base a quattro criteri: gli obiettivi didattico-formativi, i corsi integrati obbligatori, le discipline proprie dei corsi integrati e il numero minimo di ore di didattica relativa a ciascuna area.

L'introduzione del concetto di aree didattico-formative potrebbe a suo avviso soddisfare le esigenze da più parti rappresentate in questo dibattito, risolvendo i problemi strettamente didattici, mentre il concetto di aree disciplinari rimarrebbe più propriamente riferito all'inquadramento dei docenti e ai loro concorsi.

Ad una richiesta di precisazione del senatore ZECCHINO, circa il margine di scelta per lo studente nell'ambito dell'area didattico-formativa, il senatore BOMPIANI chiarisce che lo studente dovrà frequentare tutti i corsi integrati e obbligatori e quindi sottoporsi alle corrispondenti verifiche. Egli peraltro potrà scegliere sei corsi facoltativi.

Il senatore ZECCHINO ritiene molto opportuno ripristinare una certa rigidità nei piani di studio universitari. Infatti la liberalizzazione successiva al 1968 ha determinato spesso carenze sostanziali nella preparazione dei laureati e ha impedito l'accesso agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni. Ritiene quindi necessario ripensare il sistema facendo magari riferimento, come proposto dal senatore Strik Lievers, specificatamente alle discipline che necessariamente devono essere incluse nei *curricula* didattici ai fini suddetti. In tal modo si eviterà di lasciare, come purtroppo è successo finora, agli

ordini professionali le decisioni in merito con inevitabili difficoltà ed effetti distorsivi. Le proposte dei senatori Vesentini e Callari Galli e del relatore non soddisfano, a suo avviso, quest'esigenza di chiarezza, poichè l'indicazione generica di aree o settori disciplinari non garantisce la presenza nei *curricula* didattici delle discipline essenziali ad una completa formazione culturale dello studente.

Il relatore AGNELLI Arduino, replicando al senatore Zecchino, ritiene opportuna qualche riflessione circa il rapporto tra gli insegnamenti cosiddetti istituzionali e quelli di specializzazione metodologica. A suo avviso, essi sono entrambi necessari per realizzare un'adeguata formazione culturale dello studente ed a tal fine ritiene preferibile la soluzione proposta dal senatore Bompiani circa le aree didattico-formative. Infatti occorre essere coscienti che il processo formativo si realizza non soltanto attraverso l'acquisizione delle nozioni complessive riferite ad una materia, ma anche attraverso l'accrescimento delle capacità critiche con l'approfondimento di discipline particolari.

Esprime quindi forti dubbi sull'opportunità di esaltare la valenza di alcune discipline rispetto ad altre e invita a ricercare una soluzione che, pur superando gli effetti negativi di una incontrollata liberalizzazione dei *curricula* didattici, non si risolva in una pura e semplice restaurazione del vecchio ordinamento, fondato sulla tassativa elencazione degli insegnamenti fondamentali.

Se è necessaria una riflessione critica sulle vicende universitarie degli ultimi due decenni, e sui danni arrecati da certe illusioni, tuttavia va respinta la tentazione di rinnegare quanto di vitale e fecondo è stato elaborato in questo periodo in tema di libertà e flessibilità negli ordinamenti degli studi.

Il presidente SPITELLA rileva l'importanza delle questioni sollevate nel dibattito e sottolinea come le posizioni del senatore Zecchino e del senatore Agnelli Arduino abbiano entrambe solide motivazioni. Pur ammettendo la validità della proposta del senatore Bompiani, egli esprime qualche preoccupazione circa il solo riferimento agli aspetti didattico-formativi; infatti, a suo avviso, nell'individuare l'area occorre tener conto anche del concetto di affinità tra le materie in essa comprese.

Il senatore VESENTINI dichiara di non condividere la proposta del senatore Strik Lievers, poichè il termine «disciplina» non individua sempre un insegnamento preciso: cita il caso della facoltà di matematica, i cui insegnamenti possono avere contenuti quanto mai vari, e mutevoli anche di anno in anno. Non ritiene peraltro soddisfacente neanche la proposta del relatore e più in generale critica l'impostazione della norma contenuta alla lettera c) del comma 2, che collega riduttivamente i compiti dell'università all'esercizio delle professioni, mentre essa dovrebbe mirare a fornire una preparazione culturale più generale.

In conclusione, ritiene che forse la soluzione preferibile è quella proposta dal senatore Bompiani.

Il senatore BOGGIO osserva che le proposte del relatore e del senatore Bompiani non risolvono il problema di fondo che è quello di definire in modo chiaro quali discipline debbano essere incluse nei *curricula* didattici per consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni. Più opportuna gli sembra quindi la proposta del senatore Strik Lievers, poichè se è vero che la formazione culturale dello studente non può prescindere anche da una maturazione della capacità critica, rimane essenziale che egli acquisisca le conoscenze fondamentali per permettere l'esercizio di una professione.

Il PRESIDENTE propone di precisare che le aree didattico-formative devono essere intese ciascuna come l'insieme di discipline affini.

Dopo che il RELATORE ha ribadito la sua posizione, il senatore ZECCHINO, pur apprezzando quanto sostenuto dal relatore circa l'opportunità di una formazione culturale che integri i profili nozionistici e quelli critici, riafferma la convinzione che nel definire i *curricula* didattici si deve tener conto del rapporto tra formazione superiore e sbocchi professionali, individuando quindi un livello di preparazione che possa soddisfare al suddetto fine; quindi il riferimento ad aree didattico-formative, pur se intese come insieme di materie affini, non risolve il problema di indicare quelle discipline che testimoniano l'avvenuta acquisizione delle conoscenze fondamentali per l'esercizio di una professione.

Il senatore MANZINI sottolinea il valore del dibattito in corso ai fini di chiarire un aspetto fondamentale per la formazione universitaria, ma ritiene che negli usi terminologici occorra tener conto del significato che essi hanno assunto storicamente. Anche presso l'altro ramo del Parlamento la questione è stata a lungo approfondita e pur se dal dibattito emerge che la soluzione proposta non soddisfa completamente, invita a tenerla nel debito conto.

Il senatore BOMPIANI invita a non smentire gli orientamenti dell'altro ramo del Parlamento, pur cercando di chiarire meglio il concetto di aree disciplinari. A questo proposito, si dice sostanzialmente favorevole all'emendamento 9.1 del relatore, cui dovrebbe far seguito un ordine del giorno nel quale la Commissione potrebbe esprimere puntualmente tutte le indicazioni emerse nel dibattito, con riferimento al metodo adottato per l'ordinamento didattico della facoltà di medicina, nonchè all'esigenza di tener conto di quegli insegnamenti che sono essenziali ai fini della preparazione professionale. Andrebbe poi segnalata l'esigenza che quegli insegnamenti, proliferati negli ultimi anni, che hanno carattere più fortemente specialistico, siano collocati nei corsi di specializzazione. Bisogna infatti evitare che il corso di laurea sia costituito da un *bazar* di insegnamenti di dettaglio.

Il senatore STRIK LIEVERS invoca il principio della certezza del diritto e, richiamandosi alle importanti osservazioni del senatore

Vesentini, osserva che la disposizione ora in esame andrebbe spogliata di tutte le implicazioni di cui è stata gravata e ricondotta al suo nucleo essenziale, che consiste nella necessità di stabilire in via generale i requisiti di studio minimi dei vari *curricula*, ai fini dell'accesso alle professioni. Il testo approvato dalla Camera dei deputati - a quanto pare - consentirà agli studenti di scegliere a proprio piacimento una fra le varie discipline contenute in un «pacchetto» (l'area disciplinare) definito necessario dall'ordinamento didattico del corso di laurea. Tale formula non gli pare soddisfacente; egli non intende affatto rinnegare le acquisizioni degli ultimi due decenni in materia di liberalizzazione dei piani di studio, ma ritiene necessario stabilire alcune regole minime, poste a garanzia tanto della società quanto degli stessi studenti, in un quadro di certezza giuridica.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

#### **209<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
SPITELLA

*Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti.*

*La seduta inizia alle ore 16,50.*

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**Deputati Fiandrotti ed altri; Zangheri ed altri; Poli Bortone ed altri; Tesini ed altri; Guerzoni ed altri. Riforma degli ordinamenti didattici universitari (2266), approvato dalla Camera dei deputati**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana. Si prosegue l'esame dell'articolo 9 secondo la procedura concordata nella seduta antimeridiana del 18 luglio.

Il relatore Arduino AGNELLI, riferendosi agli emendamenti illustrati nella seduta antimeridiana, si dichiara favorevole all'emendamento 9.6, accoglie la prima parte dell'emendamento 9.16, mentre si dichiara contrario agli emendamenti 9.8 e 9.9. Riguardo a quest'ultimo, però, dichiara di condividere in linea di principio l'esigenza rappresentata ma non ritiene che le associazioni scientifiche nazionali siano facilmente individuabili, a differenza dei collegi e degli ordini professionali.

Il senatore BOMPIANI propone di specificare che si tratta di quelle incluse in un elenco apposito redatto dal Ministero dei beni culturali.

Nel prosieguo del dibattito intervengono il senatore ZECCHINO (che ritiene necessaria una distinzione dal punto di vista della tipologia giuridica tra le suddette associazioni), il senatore MANZINI (il quale invita la senatrice Callari Galli a trasformare l'emendamento 9.9 in un ordine del giorno) e la senatrice CALLARI GALLI (che accoglie l'invito).

Il RELATORE, riguardo all'emendamento 9.4, dichiara di preferire il testo approvato dalla Camera dei deputati che meglio rappresenta a suo avviso gli obiettivi della legge; si dichiara poi favorevole all'emendamento 9.17, mentre esprime perplessità sull'emendamento 9.11 volto ad introdurre un concetto non ancora individuato in nessuna legge riguardante il settore universitario; riguardo agli emendamenti 9.15, 9.5 e 9.1 ricorda l'approfondito dibattito svoltosi sul punto nella seduta antimeridiana e dichiara di essere disponibile a modificare la sua proposta in base ai suggerimenti del senatore Bompiani e del presidente Spitella. In relazione all'emendamento 9.12, pur riconoscendo la fallacità delle previsioni occupazionali formulate dagli economisti e dai sociologi, ritiene comunque opportuno mantenere il riferimento ad esse; infine si dichiara contrario all'emendamento 9.13, sostenendo che la formazione universitaria deve tener conto del collegamento con gli sbocchi professionali, e favorevole all'emendamento 9.4.

La senatrice CALLARI GALLI dichiara di ritirare gli emendamenti 9.8, 9.12 e 9.13.

Il ministro RUBERTI dichiara di condividere le valutazioni del relatore sulle proposte emendative ed in particolare raccomanda il mantenimento delle dizioni «riduzione delle duplicazioni» alla lettera *b*) del comma 2 e «aree disciplinari» alla lettera *c*) del medesimo comma.

Insiste sull'opportunità dell'emendamento 9.3 relativo alle equipollenze, ricordando di aver presentato al Consiglio dei ministri un disegno di legge di contenuto sostanzialmente analogo.

Vengono quindi posti ai voti e accolti gli emendamenti 9.6 e 9.16, quest'ultimo modificato nel senso richiesto dal senatore Strik Lievers.

La senatrice CALLARI GALLI, modificando l'emendamento 9.10 per raccogliere la raccomandazione del Ministro, insiste per introdurre il concetto di riconversione innovativa dei corsi accanto a quello di ricomposizione contenuto nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione quindi accoglie il suddetto emendamento nel nuovo testo, nonché l'emendamento 9.17.

Il PRESIDENTE avverte che sulla lettera *c*) del comma 2 il senatore Bompiani ha redatto un emendamento (9.18) che ritiene debba essere integrato con la presentazione di un ordine del giorno per specificare meglio le questioni connesse all'individuazione delle aree disciplinari.

Il senatore STRIK LIEVERS si dichiara disponibile a ritirare il suo emendamento qualora si trovi una formula soddisfacente, preannunciando comunque la presentazione di un ordine del giorno in merito alla questione. Manifesta invece perplessità in ordine all'emendamento proposto dal senatore Bompiani, che a suo avviso non risolve il problema di individuare in modo chiaro quali siano le discipline da inserire necessariamente nei *curricula* didattici al fine di permettere l'accesso agli esami di abilitazione. Ribadisce quanto sostenuto a questo proposito nella seduta antimeridiana, affermando che si tratta di tutelare non soltanto l'interesse della collettività, ma anche quello degli studenti stessi.

Nel prosieguo del dibattito intervengono il senatore VESENTINI (il quale dichiara di accettare l'emendamento del senatore Bompiani, pur consapevole che questa norma non può risolvere da sola il problema della riforma degli ordinamenti didattici), la senatrice CALLARI GALLI (che si associa alle considerazioni del senatore Vesentini) ed il senatore DE ROSA, che condivide l'emendamento del senatore Bompiani, pur se propone di specificare che si tratta di affinità scientifiche tra le discipline ed auspica che si superi quella frammentazione così deleteria per il sistema universitario. Ritiene inoltre opportuno precisare nell'ordine del giorno che esistono delle materie fondamentali, pur se quelle complementari sono ugualmente necessarie alla formazione complessiva dello studente.

Il MINISTRO invita a valutare la lettera *c*) del comma 2 in relazione alla lettera *b*) che, prevedendo la ricomposizione delle discipline, permetterà il superamento di quel fenomeno di frammentazione criticato da tutti. Pur condividendo nella sostanza la proposta del senatore Bompiani, mette in guardia dalla possibilità che possa essere interpretata in modo ancora più estensivo dell'espressione usata nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore BOMPIANI, per superare il rischio paventato dal Ministro, propone di specificare che nelle aree disciplinari le discipline sono raggruppate per affinità scientifica e per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

Il ministro RUBERTI ritiene che occorrerà precisare in altra sede che non tutte le discipline debbono essere inserite nelle aree.

Vengono quindi accolti gli emendamenti 9.18 (che assorbe gli emendamenti 9.11, 9.15, 9.5 e 9.1), 9.4 e 9.2.

Il RELATORE propone di prevedere anche per il riconoscimento delle equipollenze il decreto del Presidente della Repubblica. Con

questa modifica l'emendamento 9.3, che diverrà un nuovo comma, è accolto.

Si passa all'esame dell'articolo 10.

Il ministro RUBERTI propone di accantonarlo.

Il senatore VESENTINI ritiene di poter accogliere la proposta, ma dichiara che la sua parte politica è fermamente contraria allo stralcio dell'articolo. Qualora si dovessero riscontrare divergenze di posizioni sul punto, verrebbero meno le condizioni per proseguire la discussione in sede deliberante della riforma degli ordinamenti didattici.

Il PRESIDENTE assicura che la proposta del Ministro è volta soltanto ad accelerare i tempi della discussione.

La senatrice ALBERICI accoglie la proposta del Ministro, ma esprime a sua volta la volontà del Gruppo comunista di mantenere la riforma del CUN in questo provvedimento, del quale costituisce un elemento qualificante, auspicando pertanto di poter modificare le disposizioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento che non soddisfano. In caso contrario, la sua parte politica valuterà l'opportunità di mantenere il provvedimento in sede deliberante.

Si passa all'articolo 11.

La senatrice CALLARI GALLI illustra l'emendamento 11.2, recante un chiarimento di carattere formale al comma 1.

Il senatore VESENTINI illustra l'emendamento 11.3, volto ad inserire un comma dopo il comma 1 per rendere possibile alle università l'introduzione di una valutazione dei corsi di insegnamento articolata in un sistema di crediti, fermi restando i vincoli stabiliti all'articolo 9, comma 2, lettera c). Egli fa presente che le università sono libere di adottare tale metodo da tempo in uso negli atenei anglosassoni, anche limitatamente a taluni insegnamenti o a parti di essi.

La senatrice CALLARI GALLI illustra poi gli emendamenti 11.5 (che rinvia ai consigli delle strutture didattiche e scientifiche la decisione sull'impegno richiesto ai docenti per i corsi di cui agli articoli 6 e 8) e 11.4, che sostituisce il comma 2 con un nuovo testo, relativo all'istruzione universitaria a distanza.

Il relatore AGNELLI Arduino illustra un comma aggiuntivo (11.1), da inserire dopo il comma 2, volto a prevedere le modalità di istituzione delle strutture di ricerca per l'istruzione a distanza.

Sull'introduzione del sistema dei crediti, prevista dall'emendamento 11.3, si svolge un lungo e approfondito dibattito nel quale intervengono ripetutamente il senatore BOMPIANI (il quale, decisamente favorevole a tale importante innovazione, suggerisce una diversa

formulazione della norma), il ministro RUBERTI (che, favorevole a sua volta in linea di principio, rileva come il sistema dei crediti potrebbe forse essere considerato implicito nei moduli didattici previsti dal comma 1 e svolge ulteriori considerazioni sul rapporto fra riconoscimento del credito e verifica del profitto, rilevando come il conseguimento del credito possa essere accertato attraverso diverse modalità di prova) e il senatore VESENTINI (che sottolinea l'esigenza di menzionare espressamente il vincolo previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera c)).

Il senatore STRIK LIEVERS, intervenendo sull'emendamento 11.5, rileva che esso lede la libertà di insegnamento dei docenti, dei quali si dovrebbe richiedere almeno il consenso.

Il RELATORE si dice favorevole all'emendamento 11.2 e alla formulazione proposta dal senatore Bompiani dell'emendamento 11.3, contrario all'emendamento 11.5 e favorevole all'emendamento 11.4 in una diversa formulazione.

Il senatore BOMPIANI propone di sopprimere, nel comma 1, la menzione degli organi scientifici, dal momento che le deliberazioni ivi previste riguardano solo l'attività didattica.

La Commissione si esprime quindi favorevolmente sugli emendamenti 11.2, 11.3 nel nuovo testo, su quello del senatore Bompiani, su una proposta del presidente Spitella volta a prevedere il rispetto della libertà di insegnamento da parte degli organi didattici e scientifici nell'approvazione del regolamento di cui al comma 1, nonché su una proposta di coordinamento di tale comma dello stesso Presidente. La Commissione si esprime favorevolmente altresì sugli emendamenti 11.4 e 11.1.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,40.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1990

**182<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***BERNARDI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato ai lavori pubblici Curci e alle poste e telecomunicazioni Russo.*

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Lauria ed altri: Provvedimenti urgenti per la conservazione del lago di Pergusa e la tutela del suo equilibrio idraulico (2087)**

**Pollice e Corleone: Norme per la tutela, conservazione e valorizzazione del lago di Pergusa (2115)**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, rinviata nella seduta del 21 giugno.

In via preliminare, il presidente BERNARDI dà notizia che è pervenuta una richiesta da parte delle associazioni ambientaliste per un incontro con la Commissione in relazione ai disegni di legge in titolo. Al riguardo fa presente che l'atteggiamento delle predette associazioni appare eccessivamente critico rispetto ai provvedimenti che, a suo avviso, si pongono in un'ottica di favorire il superamento dei problemi del lago di Pergusa, anche attraverso lo stimolo delle amministrazioni locali.

Il relatore sul provvedimento, senatore ANDÒ, dà conto dei pareri espressi rispettivamente dalla 1<sup>a</sup> Commissione, che sottolinea l'esigenza di salvaguardare il ruolo della regione Sicilia, e dalla 5<sup>a</sup> Commissione, che suggerisce una rimodulazione dell'impegno di spesa. Preannunciando la disponibilità ad accogliere tali osservazioni, propone di effettuare in tempi molto brevi l'audizione delle associazioni ambientaliste.

Il presidente BERNARDI, invitando il relatore a predisporre sollecitamente gli emendamenti necessari per recepire il contenuto dei

pareri sopra menzionati, propone di tenere all'inizio della settimana prossima un'audizione informale delle associazioni ambientaliste in sede di Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione conviene.

Si apre il dibattito.

Il senatore LOTTI, premesso che ritiene eccessivo il ricorso ad un provvedimento legislativo statale per una questione di cui riconosce pienamente l'importanza ma che avrebbe potuto benissimo rimanere affidata alla competenza istituzionale della Regione Sicilia, sottolinea all'attenzione del presidente Bernardi l'opportunità di pervenire con la Presidenza del Senato ad un definitivo chiarimento circa l'ambito rispettivo di competenza delle Commissioni 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> in materia

Il senatore CORLEONE, espresse parole di ringraziamento al Presidente per avere acceduto alla richiesta di un'audizione delle associazioni ambientaliste, sottolinea che il ricorso ad una legge dello Stato si è reso necessario per poter utilizzare uno specifico accantonamento iscritto nella legge finanziaria. Anch'egli dichiara di condividere le perplessità manifestate circa l'assegnazione del provvedimento all'8<sup>a</sup> Commissione, anziché alla 13<sup>a</sup>.

Il presidente BERNARDI dichiara di aver già ricevuto dal presidente Spadolini una risposta dettagliata in merito alla competenza della 8<sup>a</sup> Commissione. Condivide comunque le perplessità manifestate, auspicando per il futuro una maggiore coerenza nell'assegnazione dei provvedimenti.

Il seguito della discussione congiunta è pertanto rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

#### **Nieddu ed altri: Valutazione dell'anzianità ai fini dell'attribuzione della qualifica di dirigente superiore nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (2308)**

(Esame e rinvio)

In apertura di seduta, il presidente BERNARDI dà conto del parere contrario della 1<sup>a</sup> Commissione permanente, secondo la quale le disposizioni del provvedimento andrebbero più opportunamente collocate nell'ambito del disegno di legge organico sulla dirigenza pubblica, al fine di impedire sperequazioni all'interno delle categorie interessate.

Il sottosegretario RUSSO dichiara di condividere le preoccupazioni della 1<sup>a</sup> Commissione in quanto il provvedimento, così come formulato, risponde semplicemente alle esigenze di una ristretta fascia di personale, lasciando fuori i dipendenti della stessa ASST. Prospetta pertanto l'opportunità di addivenire a sensibili modifiche del testo.

Il senatore NIEDDU, primo firmatario del provvedimento, sottolinea l'urgenza di coprire la gravissima carenza di alcuni ruoli dirigenziali

dell' amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ricordando che su 182 posti di dirigente superiore previsti nella pianta organica risultano vacanti 95 posti. Preannunciando comunque un emendamento sostitutivo dell'articolo unico, specifica che l'originaria formulazione del provvedimento si spiega con l'intento di limitarne gli effetti agli incaricati di funzioni dirigenziali.

Il presidente BERNARDI prospetta l'opportunità di valutare la congruenza dell'emendamento sostitutivo preannunciato con il disegno di legge sulla dirigenza pubblica, e con le osservazioni del Governo.

Concorda il senatore NIEDDU.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Ianniello e Patriarca: Norme sulla circolazione dei veicoli «mezzi d'opera» e assimilati (2247)**  
(Esame e rinvio)

In apertura di seduta, il presidente BERNARDI dà conto dei pareri favorevoli della 1<sup>a</sup> e della 2<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore COVELLO riferisce quindi alla Commissione sul disegno di legge in titolo, che concerne i mezzi impegnati nei trasporti definiti dal codice della strada eccezionali, principalmente nel settore delle costruzioni e delle opere pubbliche. Nel sottolineare che il costo di acquisizione e manutenzione di tali mezzi è particolarmente elevato, il relatore evidenzia la necessità di un loro più intenso impiego senza particolari vincoli burocratici, anche in considerazione della dipendenza dell'attività dei cantieri dal continuo rifornimento di talune materie prime di cui non è possibile lo stoccaggio.

Tali veicoli, continua l'oratore, rispondono dimensionalmente all'articolo 32 del codice della strada e possono autorizzati a circolare in eccedenza di peso ai sensi dell'articolo 33 dello stesso codice. La loro circolazione è pertanto condizionata ad una serie di adempimenti burocratici, che egli illustra in dettaglio, i quali rendono particolarmente intenso l'aggravio dei costi aziendali.

Al fine di ovviare a tali situazioni, il disegno di legge in esame propone un'integrazione dell'articolo 10 del codice della strada nel senso di istituire un versamento per la maggiore usura, inteso quale tassa d'uso del veicolo, che lo Stato potrà utilizzare quale fondo speciale per la manutenzione; prevede che il versamento di tale tassa sia di un importo pari a quello della tassa di possesso per consentire il transito su tutte le strade del territorio nazionale, salvo che per motivi di sicurezza.

Il senatore COVELLO propone infine una rapida approvazione del disegno di legge, anche per rendere concorrenziale il nostro sistema di trasporti eccezionali rispetto a quello comunitario.

I senatori VISCONTI e LOTTI preannunciano la presentazione di emendamenti volti a ricomprendere nell'ambito del provvedimento le competenze della provincia, del tutto trascurate, nonché a precisare le modalità di compensazione dei danni derivanti dall'uso di tali veicoli soprattutto per le strade provinciali e comunali.

Il senatore IANNIELLO, primo firmatario, si riserva di fornire in una successiva seduta chiarimenti e informazioni aggiuntive sulla portata del provvedimento.

Il seguito dell'esame è rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

##### **Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331)**

(Discussione e rinvio)

Il senatore PATRIARCA riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, ricordando preliminarmente che la realizzazione di opere stradali e autostradali previste dal secondo stralcio del piano decennale elaborato dall'ANAS non trova capienza nelle attuali previsioni di bilancio. Ciò nonostante, la necessità di creare una rete infrastrutturale in grado di supportare il sempre crescente aumento del trasporto su strada si pone come esigenza indilazionabile. Al fine di realizzare il programma di interventi predisposto dall'ANAS anche con riferimento alle celebrazioni colombiane, continua il relatore, bisogna prevedere la possibilità di autofinanziamento delle opere, attraverso programmi finanziari e appositi atti aggiuntivi alle convenzioni vigenti con gli enti e società concessionarie.

L'articolo 1 del provvedimento proroga la concessione a favore della Società autostrade S.p.A., proprio al fine di assicurare alla società le risorse necessarie per provvedere ai rilevanti investimenti costruttivi avviati. L'articolo 2 prevede inoltre che le tariffe autostradali vengano fissate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e previo parere vincolante del CIP. Ad avviso del relatore, tale previsione è quanto mai opportuna in quanto svincola l'adeguamento delle tariffe da un complicato meccanismo che ne ha causato finora un'erosione in termini reali, rendendo talvolta anche difficile per le società concessionarie coprire il continuo aumento dei costi di gestione, ingigantiti dalla crescita del traffico, soprattutto per il settore merci. Al riguardo egli ricorda che negli ultimi due anni l'incremento delle tariffe è stato pari all'1,10 per cento annuo rispetto ad una richiesta dell'ANAS dell'8 per cento nel biennio. Il relatore preannuncia comunque la presentazione di due emendamenti sostitutivi degli articoli 1 e 2, ritenendo il regime tariffario previsto non ancora pienamente rispondente a principi di razionalizzazione e di rispetto della sede politica competente. È invece opportuno affinare ulteriormente il meccanismo di adeguamento tariffario per favorire l'autofinanziamento delle numerose opere intraprese sul sistema di aree autostradale in un momento in cui i

relativi oneri non potrebbero essere assistiti dal bilancio statale per ragioni di contenimento della finanza pubblica.

Il senatore PATRIARCA fa quindi presente che la 1<sup>a</sup> Commissione permanente si è espressa in senso contrario sull'articolo 3 del provvedimento, che proroga al 31 dicembre 1991 la possibilità di conferire qualifiche dirigenziali al personale della carriera direttiva. Propone pertanto di stralciare il predetto articolo, invitando il Governo ad emanare un apposito provvedimento.

Il presidente BERNARDI prospetta l'opportunità di valutare se l'articolo 3 sia funzionale al complessivo impianto della legge, nonché di formularne eventualmente un nuovo testo da sottoporre all'esame della 1<sup>a</sup> Commissione.

Il senatore PATRIARCA, pur rilevando l'esigenza di strutture pienamente funzionanti anche per quel che riguarda il personale, afferma che non esiste a suo avviso una stretta correlazione tra l'articolo 3 ed il resto del provvedimento.

Il senatore LOTTI dichiara che il principio sotteso all'articolo 1, di consentire cioè tempi accettabili di recupero delle spese sostenute per la realizzazione di grandi opere, è pienamente accettabile. Il Gruppo comunista non sarà però disponibile ad accettare l'automatica estensione di proroghe della concessione anche a favore di altre società autostradali, prima che la valutazione di tali esigenze sia stata effettuata nell'ambito del nuovo piano triennale preannunciato dal Ministro dei lavori pubblici. I senatori comunisti sono altresì favorevoli ad una disposizione più elastica per l'adeguamento dei livelli tariffari, atteso che sono probabilmente venute meno le ragioni che nel 1984 portarono il legislatore a proporre un regime amministrato anche per i pedaggi autostradali. In considerazione dei gravosi oneri assunti dai bilanci di alcune società autostradali, il senatore Lotti riconosce dunque l'utilità di prevedere un rapido adeguamento ai costi di gestione secondo un meccanismo che dovrebbe portare all'autofinanziamento di tali società. Sarebbe tuttavia interessante chiarire meglio quali saranno le conseguenze del provvedimento per le concessionarie diverse dalla Società autostrade, che presentano una situazione finanziaria molto diversificata e che potrebbero interpretare le nuove disposizioni in materia tariffaria come la condizione per procedere in assoluta autonomia a nuovi investimenti autostradali. In mancanza di un Comitato di programmazione nel settore dei trasporti, il Gruppo comunista nutre pertanto talune preoccupazioni circa l'eventualità che gli aumenti delle tariffe autostradali, anziché favorire il trasferimento di quote di traffico alla ferrovia, si traducano indirettamente in un rilancio incondizionato della scelta autostradale, senza che tale scelta passi attraverso la riflessione del Parlamento.

Il senatore Lotti dichiara quindi di non trovare alcuna connessione tra l'articolo 3 ed il resto del provvedimento, interpretando anzi la disposizione contenuta in tale articolo come una delle conseguenze degli inammissibili ritardi nella attuazione della legge n. 86 del 1986. A tale riguardo sollecita anzi la presentazione da parte del Governo di un

pacchetto di norme organiche per l'integrazione della citata legge. Dichiarandosi favorevole allo stralcio dell'articolo 3, il senatore Lotti prospetta, in via subordinata, la necessità di fissare al 31 giugno 1991 il termine della proroga di cui all'articolo 3.

Il senatore MARIOTTI nel dare atto al senatore PATRIARCA di avere svolto una relazione compiuta e dettagliata, nonostante la ristrettezza dei tempi a disposizione, prospetta l'opportunità di acquisire ulteriori dati per un esame più dettagliato del provvedimento. Ciò anche in considerazione della circostanza per cui l'imminenza di una significativa riforma del settore delle ferrovie prelude a scelte molto importanti per l'intero settore dei trasporti.

Il senatore MARNIGA afferma che il disegno di legge tende ad un obiettivo di carattere unitario che riguarda il rafforzamento di tutti gli enti e le società che operano nel settore della viabilità, per far fronte agli impegni derivanti dai rilevanti programmi di investimento in corso di realizzazione.

Per quanto concerne in particolare la Società autostrade, auspica che siano forniti dati dettagliati sui programmi e sulle attività in corso, tali da giustificare le maggiori entrate che il nuovo meccanismo tariffario potrebbe apportare; osserva altresì che la società ha recentemente dilatato i propri organici soprattutto a livello dirigenziale, mentre le circostanze richiederebbero una politica aziendale più prudente.

Ricordato come la proroga della concessione alla Società autostrade debba essere assentita per legge in connessione a normative in vigore, fa presente che eventuali richieste di proroga per altre società concessionarie, che possono essere concesse con atto amministrativo, devono essere esaminate con cautela e in un quadro organico di programmazione, nell'ambito inoltre di un puntuale esercizio della funzione di controllo.

Il senatore Marniga dichiara quindi di ritenere anch'egli opportuno condividere uno snellimento delle procedure per la determinazione delle tariffe autostradali, chiedendo però di evitare aumenti rilevanti; riservandosi infine di valutare le proposte del relatore circa l'articolo 3, fa presente la necessità di un potenziamento degli organici dell'ANAS.

Il senatore COVELLO, premesso di condividere le proposte del relatore, osserva come il disegno di legge comporti un adeguamento tariffario a fronte di investimenti della Società autostrade solo in determinate zone del paese; ancora una volta, egli prosegue, non è affrontata la questione urgente dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento della Salerno-Reggio Calabria, per la quale sono state formulate anche dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno proposte concrete in ordine ad una rapida effettuazione dei lavori ovvero ad una «irizzazione» della gestione; sottolinea altresì il grave stato di degrado in cui versa la viabilità della regione Calabria e delle zone limitrofe.

Sollecita pertanto il sottosegretario Curci affinché siano esaminate in tempi brevi le proposte che riguardano la Salerno-Reggio Calabria e

gli altri aspetti della viabilità calabrese, proposte peraltro già all'attenzione del ministro Prandini.

In un'interruzione il senatore LOTTI prospetta l'opportunità che sia inviato per il parere alla 5<sup>a</sup> Commissione l'emendamento presentato dal relatore riguardante l'ulteriore modifica del meccanismo di determinazione delle tariffe.

Il sottosegretario CURCI, dichiaratosi in linea generale in sintonia con le proposte del relatore, afferma che in sede amministrativa saranno valutate con attenzione eventuali richieste di proroga delle concessioni rilasciate ad altre società autostradali, evitando che il meccanismo contenuto nella legge si possa riprodurre automaticamente per ogni società concessionaria e nell'intento di esaminare tali proposte in un organico quadro di programmazione.

Sottolineato come il meccanismo previsto dall'articolo 2 del disegno di legge consenta una maggiore speditezza nella determinazione delle tariffe, esprime preoccupazione per la situazione che si è creata con riferimento all'articolo 3 e al connesso parere della 1<sup>a</sup> Commissione, la quale peraltro non è entrata nel merito della norma, evidenziando soltanto una non omogeneità nei confronti degli altri articoli del disegno di legge. Al riguardo occorrerebbe verificare, oltre alla proposta del relatore, anche un'eventuale posizione subordinata volta a riformulare il testo dell'articolo, abbreviando la vigenza di un'ulteriore disposizione transitoria per quanto concerne l'assegnazione di funzioni dirigenziali, da sottoporre al parere della 1<sup>a</sup> Commissione.

Dichiarato che il Governo è disponibile ad ottemperare a richieste di dati e di ulteriori chiarimenti circa i programmi di investimento, fa presente al senatore Covello che la questione da lui sollevata non può essere risolta nell'ambito del provvedimento e che comunque tale questione sarà presto affrontata dal Ministero dei lavori pubblici.

In risposta ad un successivo quesito del senatore LOTTI circa le intenzioni del Governo in ordine al parallelo *iter* del disegno di legge n. 2331 al Senato e del disegno di legge collegato alla finanziaria n. 4228-*quater*, al quale sono stati presentati emendamenti che vertono su materia identica al 2331, il sottosegretario Curci afferma che il Governo è interessato ad una rapida approvazione al Senato del disegno di legge n. 2331.

Il presidente BERNARDI propone pertanto il rinvio del seguito della discussione, in attesa che giungano i pareri delle Commissioni 6<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> e nell'opportunità di approfondire sia la proposta di stralcio dell'articolo 3 avanzata dal relatore sia eventuali altre ipotesi subordinate. Affermato di riservarsi una decisione circa l'invio alla 5<sup>a</sup> Commissione dell'emendamento del relatore riguardante la modifica del meccanismo tariffario, prospetta l'opportunità che i senatori Mariotti e Marniga precisino le loro richieste di dati e informazioni.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente e il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 11,45.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1990

**117<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

MORA

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Cimino.*

*La seduta inizia alle ore 10,40.*

**IN SEDE REFERENTE****Micolini ed altri: Ordinamento della professione di enologo (2250)**

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il presidente MORA propone di chiedere alla Presidenza del Senato il deferimento del disegno di legge in sede deliberante.

Sulla proposta intervengono il senatore MARGHERITI, che si dice favorevole, ed il sottosegretario CIMINO, il quale si riserva di far conoscere la posizione del Governo dopo aver riferito alla Presidenza del Consiglio.

La Commissione approva all'unanimità la proposta del presidente Mora il quale sottolinea che inoltrerà la richiesta appena avuto il consenso del Governo.

L'esame è quindi rinviato.

**Diana ed altri: Norme per l'istituzione dell'anagrafe nazionale del bestiame (1271)**

(Esame e rinvio)

Riferisce favorevolmente sul disegno di legge il senatore DIANA.

Osserva anzitutto che l'esigenza di una normativa sulla istituzione dell'anagrafe generale del bestiame si è posta con sempre maggiore

evidenza in relazione alla recrudescenza di tre fenomeni: la diffusione di epizootie, conseguente anche alle difficoltà di controllo degli spostamenti di bestiame da zone infette; le difficoltà di controllo delle massicce importazioni di bestiame e l'aggravarsi della piaga dell'abigeato.

Rilevato quindi che tali fenomeni sono causa di serie preoccupazioni (uno dei firmatari del disegno di legge è il senatore Carta, esponente di una regione in cui si verifica il 50 per cento dei casi di abigeato), il relatore sottolinea che col disegno di legge in esame si propongono le misure più idonee ad affrontare il fenomeno dell'abigeato, senza tuttavia ripercorrere la strada delle leggi speciali.

Passando poi ad illustrare l'articolato, l'oratore evidenzia che è prevista l'istituzione dell'anagrafe nazionale del bestiame da realizzare attraverso gli uffici comunali per la tenuta del registro anagrafico del bestiame ed una Commissione centrale per il coordinamento e la tenuta dei dati anagrafici del bestiame a livello nazionale. È anche previsto un registro padronale tenuto dai proprietari del bestiame sottoposto a marchiatura, e si introducono norme sulla vigilanza e sulle sanzioni per le violazioni della nuova normativa. Si tratta, specifica il relatore, di sanzioni non molto rigorose ma comunque efficaci.

Accennato quindi al parere contrario della Commissione finanze, il relatore conclude sottolineando l'attesa delle associazioni di settore favorevolmente interessate al varo della nuova disciplina.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Diana ed altri: Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura (914)**

**Cascia ed altri: Riforma del credito agrario (1614)**

**Diana e Emo Capodilista: Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale (2003)**

**Revisione della legislazione sul credito agrario (2048)**

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 5 aprile 1990.

Il presidente MORA comunica che a conclusione dei lavori svolti in Sottocommissione egli ha predisposto degli emendamenti al disegno di legge governativo, il cui testo è stato già inviato ai Commissari nella seduta di ieri. Detti emendamenti, egli sottolinea, sono il frutto delle opinioni prevalenti in seno alla predetta Sottocommissione.

Nell'auspicare che la nuova normativa sul credito agrario possa essere approvata prima della pausa estiva, il Presidente relatore propone di chiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento in sede deliberante dei disegni di legge in titolo.

Il senatore CASCIA, premesso di non essere soddisfatto dei lavori della Sottocommissione - anche se, egli sottolinea, si è svolto un lavoro

serio ed approfondito - e che la posizione del Gruppo comunista non si identifica negli emendamenti predisposti dal relatore, osserva che rimangono da definire alcuni importanti punti, per i quali il suo Gruppo presenterà degli emendamenti.

Dichiara poi che i senatori comunisti non hanno ragioni per opporsi alla richiesta della sede deliberante, anche perchè diversamente si rischierebbe di rimandare il tutto alla ripresa autunnale dei lavori parlamentari.

Intervengono poi, per dichiararsi favorevoli alla richiesta della sede deliberante, i senatori PERRICONE e MICOLINI.

Il sottosegretario CIMINO, premesso di essere in via di principio favorevole al trasferimento di sede, si riserva di far conoscere al più presto la posizione del Governo dopo aver riferito alla Presidenza del Consiglio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente MORA comunica che, in vista della sospensione estiva dei lavori del Senato, per poter disporre di tutti gli elementi necessari alla programmazione della ripresa dei lavori della Commissione, si è provveduto a far pervenire ai Commissari l'elenco dei disegni di legge assegnati, (in via primaria o congiuntamente con altre Commissioni) e degli atti comunitari (proposte di regolamento e di direttiva) su cui la Commissione, se lo ritiene, potrà esprimere il proprio parere. Verrà inoltre inviato l'elenco dei disegni di legge deferiti in sede consultiva. Per quanto attiene alla conclusione dell'indagine conoscitiva sul settore agroalimentare, comunica che il relatore Vercesi ha predisposto la bozza di un documento conclusivo che sottoporrà alla Commissione dopo la pausa estiva. Anche per quanto riguarda l'indagine sull'ippicoltura, il senatore Diana ha fatto già sapere che presenterà uno schema di documento conclusivo.

Il Presidente assicura infine che contatterà in giornata il Ministro dell'agricoltura e delle foreste per chiedergli di venire a riferire in Commissione sui problemi della siccità.

Seguono interventi del senatore CASCIA, che ritiene opportuno procedere alla convocazione dell'Ufficio di presidenza prima della pausa estiva, e del senatore DIANA, che sottolinea l'opportunità di nominare diversi relatori sui vari atti comunitari deferiti alla Commissione.

*La seduta termina alle ore 11,05.*

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1990

**207<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
CASSOLA

*Intervengono il Ministro per il commercio con l'estero Ruggiero e il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Castagnetti.*

*La seduta inizia alle ore 10.*

**IN SEDE REFERENTE****Provvedimenti per la promozione delle esportazioni (963)**

(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio.

Il relatore FONTANA Elio dà conto del parere favorevole espresso dalla Commissione bilancio. Illustra quindi ulteriori proposte di emendamenti volti a specificare la durata nel tempo degli insediamenti di imprese nei mercati esteri, il coinvolgimento dell'ICE nella concessione dei contributi, la determinazione annuale dei medesimi, la costituzione delle società miste di cui alla legge n. 100 del 1990 e a riformulare talune disposizioni finanziarie in conformità alle indicazioni espresse dalla Commissione bilancio.

Il relatore FONTANA Elio, infine, propone di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante.

Conviene la Commissione.

Il ministro RUGGIERO si riserva di far conoscere gli intendimenti del Governo al riguardo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Zito ed altri: Nuova disciplina dell'inquadramento del personale già dipendente dell'Ente zolfi italiani (174)**

(Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta dell'11 luglio.

Accogliendo la proposta del relatore MANCIA la Commissione, all'unanimità, conviene di richiedere al Presidente del Senato il trasferimento del disegno di legge in titolo alla sede deliberante.

Il sottosegretario CASTAGNETTI si riserva di far conoscere le determinazioni del Governo al riguardo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

**Nebbia: Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1011)**

**Zanella ed altri: Norme per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Istituzione della consulta nazionale dei consumatori ed utenti (1315)**

**Nespolo ed altri: Norme per la tutela dei consumatori e per l'istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (1628)**

**Boato: Norme per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti ed istituzione della Consulta nazionale dei consumatori e degli utenti (2131)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 giugno.

Il presidente CASSOLA ribadisce l'invito al rappresentante del Governo affinché venga sollecitamente predisposta una adeguata copertura finanziaria dei disegni di legge in esame.

Il sottosegretario CASTAGNETTI fornisce assicurazioni al riguardo.

Il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 10,45.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1990

**110<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

GIUGNI

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Grippo.*

*La seduta inizia alle ore 10,30.*

**COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

Il presidente GIUGNI avverte che, su richiesta del Ministro del lavoro, la Commissione sarà convocata in seduta congiunta con la Commissione lavoro della Camera dei deputati prima della chiusura estiva; tale seduta sarà dedicata alle comunicazioni del Governo sul semestre di presidenza italiana della CEE.

**IN SEDE REFERENTE****Angeloni ed altri: Deroghe alla disciplina del collocamento obbligatorio (2080)**

Il relatore, senatore ROSATI, sottolinea che il disegno di legge in titolo è volto alla esclusione di alcune associazioni non aventi fini di lucro dalla disciplina del collocamento obbligatorio. Gli aspetti e i contenuti di questo disegno di legge, presentato il 6 febbraio scorso, sono, ovviamente, stati considerati dal comitato ristretto istituito per l'esame dei provvedimenti sul collocamento obbligatorio. Si rende pertanto necessario deliberarne l'esame congiunto con tutti i testi presi in esame in quella sede.

Avverte inoltre i componenti della Commissione che la fase conoscitiva posta in essere dal comitato ristretto può dirsi conclusa. Il comitato allo stato deve valutare le osservazioni esposte dalle parti sociali nelle audizioni effettuate e coordinare il testo da presentare in Commissione dopo le vacanze estive.

La Commissione unanime concorda la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 2080 con quello dei disegni di legge nn. 293, 347, 1251, 864, 1720, 1841 e 1922.

Il presidente GIUGNI, data l'assenza del rappresentante del Governo, sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 10,45, riprende alle ore 11,15.*

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**Deputati Bonetti; Lobianco ed altri; Tealdi e Rabino; Cristofori ed altri; Tealdi; Pallanti ed altri; Lodi Faustini ed altri; Cappiello ed altri; Cappiello ed altri: Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (2329), approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati**

**Scevarolli ed altri: Norme sul riordino del regime pensionistico degli artigiani e degli esercenti attività commerciali e turistiche (108)**  
(Seguito della discussione congiunta e approvazione)

Riprende la discussione generale dei disegni di legge in titolo, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente GIUGNI avverte che è pervenuto il parere favorevole, con osservazioni, della 5<sup>a</sup> Commissione firmato dal senatore Andreatta.

Il senatore ANTONIAZZI, a nome del Gruppo comunista, esprime soddisfazione per la possibile approvazione di una legge lungamente attesa, sia pure con un decennale ritardo, dovuto all'inerzia dei governi. Si è sostenuto da più parti che si sarebbe dovuto procedere prima alla riforma generale del sistema pensionistico; è tuttavia da sottolineare, a tal proposito, che allo stato attuale non esiste nessun disegno di legge di iniziativa governativa in questa materia.

Nella riforma delle pensioni dei lavoratori autonomi all'esame della Commissione vi sono novità di rilievo, che superano le iniquità della vigente normativa, sanando la sperequazione tra i contributi versati e le pensioni erogate. Il disegno di legge inoltre ribadisce la centralità e il ruolo insostituibile del sistema previdenziale pubblico.

Gli aspetti qualificanti sono relativi al calcolo dei contributi, che viene effettuato sugli ultimi dieci anni di lavoro, al ricalcolo delle pensioni liquidate nel periodo 1982-1989 e alla possibile ricongiunzione dei contributi che il lavoratore autonomo abbia maturato come lavoratore dipendente in precedenti periodi. Per quanto riguarda poi i coltivatori diretti, l'introduzione dell'aliquota di equilibrio del 12 per cento e la commisurazione della pensione alle fasce di reddito dichiarato rappresenta una importante novità che introdurrà cambiamenti nella coscienza previdenziale di queste categorie.

Non si possono tuttavia tacere i rilievi che la Commissione bilancio ha fatto nel parere annunciato dal Presidente, ma ad essi e alle preoccupazioni inerenti si potrà far fronte soltanto con una ristrutturazione complessiva del sistema previdenziale.

Nel riconfermare il consenso del Gruppo comunista sul provvedimento, sottolinea che esso rappresenta un atto dovuto verso i lavoratori autonomi e che potrà produrre effetti largamente positivi.

Il senatore ANGELONI rinnova il suo apprezzamento per la relazione del senatore Emo Capodilista e anche per l'intervento del senatore Antoniazzi. La sollecitudine con cui il testo verrà approvato dalla Commissione è più importante di qualunque miglioramento del testo pervenuto dalla Camera: ringrazia pertanto coloro che, avendo presentato emendamenti, li hanno poi ritirati.

Tra i molti punti rilevanti di questa riforma, le disposizioni che stabiliscono il pareggio delle gestioni e la loro riconosciuta autonomia costituiscono, senza dubbio, aspetti assai apprezzabili; inoltre la riforma rappresenta un fatto estremamente importante per le categorie interessate, cui garantisce certezze in ordine al pensionamento. Le osservazioni contenute nel parere della 5<sup>o</sup> Commissione pongono in risalto rischi reali, a cui si potrà porre rimedio soltanto con una riforma generale del sistema pensionistico.

A nome del Gruppo democristiano preannunzia il voto favorevole sul provvedimento.

Il senatore PERRICONE ricorda che da tempo i lavoratori autonomi aspettavano il provvedimento in esame e preannunzia il parere favorevole del Gruppo repubblicano.

Il presidente GIUGNI esprime sul testo il giudizio favorevole del Gruppo socialista.

Il relatore, senatore EMO CAPODILISTA, ringrazia i senatori intervenuti nella discussione generale e coloro che hanno ritirato gli emendamenti per favorire una approvazione celere del provvedimento. Sottolinea peraltro che le preoccupazioni espresse dalla Commissione bilancio sono state fatte oggetto di un ordine del giorno che impegna il Governo ad assumere le misure necessarie per garantire l'equilibrio delle gestioni pensionistiche. Il settore agricolo dovrà poi costituire oggetto di ulteriori interventi legislativi e richiede, per la sua importanza, l'attenzione costante del Governo.

Accenna infine alla possibilità di uno stralcio di alcune norme del disegno di legge n. 108.

Il sottosegretario GRIPPO esprime soddisfazione per l'approvazione imminente di un provvedimento fortemente atteso dalle categorie interessate e per la sostanziale equiparazione che esso comporta verso la situazione pensionistica dei lavoratori dipendenti.

Il presidente GIUGNI, dichiarando chiusa la discussione generale, ricorda che è stato presentato il seguente ordine del giorno a firma dei senatori Vecchi, Angeloni e Rosati:

«La Commissione lavoro del Senato,

all'atto di approvare il disegno di legge n. 2329 "Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi", impegna il Ministro del lavoro - in considerazione della nuova realtà che si viene a determinare, rispondendo positivamente all'esigenza di perequazione dei trattamenti pensionistici, e in relazione alle raccomandazioni della

Commissione bilancio – a dedicare una particolare attenzione, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 9 e 41 della legge n. 88 del 1989 (“Ristrutturazione dell’INPS e dell’INAIL”), al controllo dell’andamento finanziario dei fondi ivi preposti in modo da poter assumere con tempestività le misure necessarie per garantire l’equilibrio finanziario delle gestioni medesime con l’opportuna gradualità».

0/2329/1/11

Il senatore ROSATI illustra brevemente l’ordine del giorno, sul quale esprimono parere favorevole sia il relatore Emo Capodilista sia il rappresentante del Governo. Posto ai voti, risulta approvato.

Il presidente GIUGNI pone separatamente ai voti gli articoli del disegno di legge n. 2329, che risultano approvati senza discussione.

Pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato.

Il relatore EMO CAPODILISTA avanza una proposta di stralcio degli articoli 1 (comma 4), 3 (comma 2), 4 (commi 3 e 6), 5, 7 (commi 4 e 5), 8 e 9 del disegno di legge n. 108, in quanto a suo avviso non possono considerarsi assorbiti dal testo appena approvato, data la loro autonoma rilevanza normativa.

Il senatore ANTONIAZZI si dichiara di avviso contrario ritenendo che il testo del disegno di legge n. 108 sia interamente assorbito dal disegno di legge n. 2329.

Dopo un breve dibattito di carattere procedurale, la Commissione delibera – con l’astensione del presidente Giugni e il voto contrario del relatore – l’assorbimento dell’intero disegno di legge n. 108.

**Applicazioni dell’articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall’INPS (2279)**

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente GIUGNI ricorda che la 5<sup>a</sup> Commissione permanente non ha ancora espresso il parere relativo al disegno di legge in titolo, in quanto ha ritenuto necessario un approfondimento da parte del Servizio del bilancio.

Il senatore ANTONIAZZI stigmatizza la perdurante tendenza della 5<sup>a</sup> Commissione a non rispettare i termini regolamentari – nonostante la lettera del Presidente del Senato che la invitava a esprimere i pareri nei termini previsti sottolineando peraltro che per il provvedimento in esame il problema della copertura finanziaria ha una rilevanza assai limitata. Prospetta pertanto la possibilità di approvare il disegno di legge anche in mancanza del parere della 5<sup>a</sup> Commissione.

Il relatore TANI ritiene opportuno aspettare ancora una settimana, prima di procedere nella discussione del provvedimento.

Dello stesso avviso si dichiara il senatore EMO CAPODILISTA.

Il presidente GIUGNI propone quindi l'invio di una lettera al Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione nella quale si solleciti il previsto parere sottolineando l'opportunità di approvare prima delle vacanze estive il provvedimento in titolo.

Il senatore ANTONIAZZI, pur ribadendo la sua protesta per l'atteggiamento della 5<sup>a</sup> Commissione, si dichiara favorevole all'invio della lettera, sottolineando che il Regolamento deve essere rispettato da tutte le Commissioni.

La Commissione, unanime, concorda.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Tenuto presente che il comitato ristretto non ha ancora completato l'esame dei disegni di legge sul collocamento obbligatorio, nonché l'impossibilità per il senatore Toth, relatore sul disegno di legge n. 2153, di partecipare alle sedute odierne, il presidente GIUGNI ritiene opportuno sconvocare l'odierna seduta pomeridiana

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

*La seduta termina alle ore 12,30.*

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1990

187<sup>a</sup> Seduta*Presidenza del Presidente*

PAGANI

*indi del Vice Presidente*

NESPOLO

*Intervengono il ministro dell'ambiente Ruffolo e il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Castiglione.*

*La seduta inizia alle ore 16,35.*

**IN SEDE DELIBERANTE**

**Montresori ed altri: Trasferimento dal demanio statale a quello della Regione autonoma della Sardegna dell'Isola dell'Asinara e sua destinazione a parco naturale (972)**

(Rimessione alla sede referente)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 20 giugno scorso.

Il sottosegretario CASTIGLIONE, sciogliendo la riserva precedentemente formulata, dichiara che il Ministero di grazia e giustizia non intende dismettere la presenza nell'isola dell'Asinara: essa potrà comunque essere trasformata con iniziative di recupero dei detenuti a basso livello di pericolosità, che consentano forme di turismo giornaliero. Ciò permetterà di conciliare le esigenze di recupero dei detenuti con quelle di salvaguardia ambientale, secondo un modello di collaborazione con le autorità locali già sperimentato con successo nelle isole di Gorgona e di Pianosa e che ha ricevuto segnali di consenso anche dal comune di Porto Torres e dalla provincia di Sassari. Pertanto, il Governo richiede ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, la remissione all'Assemblea del disegno di legge in esame, i cui obiettivi potranno ugualmente essere soddisfatti mediante i programmi rieducativi in corso.

Il presidente PAGANI avverte quindi che l'esame proseguirà in sede referente.

*IN SEDE REFERENTE***Montresori ed altri: Trasferimento dal demanio statale a quello della Regione autonoma della Sardegna dell'Isola dell'Asinara e sua destinazione a parco naturale (972)**

(Esame e rinvio)

Il presidente PAGANI, preso atto del trasferimento di sede, lo considera comunque non preclusivo dell'ulteriore celere seguito dell'esame, il quale dovrà concludersi al più presto per consentire all'Assemblea del Senato di pronunciarsi sulle indispensabili misure volte ad arginare il progressivo degrado ambientale dell'isola dell'Asinara. Esso fu constatato da una delegazione della 13a Commissione permanente nel corso del sopralluogo ivi condotto nell'ambito di un'indagine conoscitiva, alla quale sono seguite una serie di dichiarazioni del direttore per gli istituti di prevenzione e pena che hanno anticipato la condotta dilatoria testè seguita dal Governo.

Aderiscono il relatore, senatore FABRIS, il senatore MACIS, il senatore SPECCHIA e il senatore MONTRESORI, secondo cui la creazione di insediamenti turistici travalica le competenze del Ministero della giustizia e, comunque, l'attuale destinazione dell'isola non è compatibile con la legislazione regionale e la volontà delle comunità locali.

Concorda altresì il senatore CUTRERA, secondo cui il Governo non può negare il suo apporto nell'ambito di quella partecipazione mista Stato-Regioni che una recentissima risoluzione della 1<sup>a</sup> Commissione della Camera dei deputati ha giudicato indispensabile per la politica dei parchi.

Su istanza del senatore MACIS, il presidente PAGANI precisa altresì che la conclusione dell'esame in sede referente dovrebbe avvenire prima della sospensione estiva. Il Presidente richiede altresì la valutazione del ministro RUFFOLO, il quale dichiara che si farà carico delle esigenze prospettate dalla Commissione presso le autorità governative competenti.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposte per le dichiarazioni di area ad elevato rischio di crisi ambientale delle aree di Brindisi, Sicilia sud-orientale, Taranto, Portoscuso**

(Parere al Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, come sostituito dall'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 e dell'articolo 139-bis del Regolamento)

(Esame e conclusione)

Riferisce alla Commissione il senatore INNAMORATO, secondo cui le delibere in esame non rappresentano soltanto atti di alta amministra-

zione, bensì consentono di esprimere un giudizio sulla politica ambientale nel Mezzogiorno, nel quale vanno concentrandosi le industrie di base, secondo una prassi di rilocalizzazione delle aziende inquinanti che attenta alla salubrità della zona. Al contrario, l'intervento del settore pubblico nel Sud del Paese deve sostenerne le necessità di sviluppo senza per questo farne il ricettacolo della dislocazione di rifiuti e di produzioni inquinanti; anche il settore privato troppo spesso trae proventi aggiuntivi dalle proprie fabbriche nel Mezzogiorno, contraccambiando con un sempre maggiore inquinamento.

La dichiarazione di area a rischio ambientale per quattro zone del Mezzogiorno consente di arginare tale prassi, suggerendo possibili alternative: si procede indicando prioritariamente l'estensione delle aree interessate, individuandone l'orografia, la delimitazione costiera e la conformazione del sottosuolo; sono quindi previsti appositi piani di disinquinamento e di monitoraggio, apprezzando le diverse peculiarità delle singole zone. La delibera riguardante la zona di Brindisi procede appunto da analisi sui residui cinerei del polo chimico rinvenuti in atmosfera e nelle acque, nonché dall'incremento di mortalità tumorale registratosi nell'ultimo decennio: i fattori di inquinamento sono esaminati nel piano di risanamento e di bonifica così predisposto, introducendo una strategia organica di osservatorio ambientale che non può non registrare parere favorevole.

Le differenti peculiarità della delibera riguardante aree site nel Siracusano e nel Nisseno scaturiscono dal tipo di industria ivi prevalente: si tratta di aziende chimiche e petrolchimiche nonché di insediamenti agricoli e zootecnici. La frequente siccità determina altresì un pericoloso insalimento del sottosuolo che, cumulato col forte emungimento, impoverisce ulteriormente le falde acquifere, causando peraltro modificazioni geomorfologiche del suolo. Considerando l'alto valore culturale e paesaggistico della zona, il piano di disinquinamento mira a ridurre lo scarico di rifiuti inquinanti, apprestando altresì un sistema di controllo delle attività di esecuzione dei progetti necessari: anche tale delibera merita pertanto parere favorevole.

L'inquinamento di aree interdipendenti come il Mar Grande ed il Mar Piccolo rappresenta la peculiarità dell'area di Taranto, caratterizzata da una circolazione di acque sotterranee che giunge alle falde idriche e che interdice ogni attività ricreativa sulla fascia costiera. La delibera in esame propone il monitoraggio delle acque alterate da sostanze emesse dal polo elettrochimico, nonché il potenziamento della rete depurativa, e pertanto merita un parere favorevole.

L'area del polo estrattivo di Iglesias-Carbonia e quella del comparto metallurgico di Portoscuso soffre di gravi squilibri ambientali, per cui il piano di disinquinamento e di risanamento proposto merita infine parere favorevole oltre a venire incontro alle proposte di un'apposita commissione costituita tra Stato, Regione ed enti interessati.

Aperta la discussione, interviene il senatore PETRARA, secondo cui le attività produttive localizzate in Puglia costituiscono un caso esemplare di alto rischio ambientale, del quale del resto è riprova anche l'installazione a Poggio Orsini di una discarica radioattiva sita in una

zona che peraltro registra un forte rischio sismico. La delibera concernente Brindisi andrebbe integrata da una maggiore considerazione degli effetti inquinanti del polo energetico, che emette gas tossici in atmosfera; occorrerebbe altresì far riferimento alla salvaguardia delle zone umide come quella di Torre Guaceto, rientrando a pieno nel necessario riequilibrio geomorfologico della regione. Si suggerisce infine di coinvolgere nelle decisioni scaturenti dalla dichiarazione di area a rischio ambientale non solo lo Stato e la Regione, ma anche gli altri enti locali interessati.

Il giudizio favorevole espresso dal senatore MACIS sulla dichiarazione di area a rischio ambientale nella zona di Portoscuso è accompagnato da talune osservazioni. In primo luogo, i dati prodotti appaiono scarsamente aggiornati, in quanto le sostanze solide movimentate superano di gran lunga i 2 milioni di tonnellate annue, rasentando la cifra di 5 milioni: il trasporto di allumina e bauxite a Porto Vesme avviene su nastri scoperti, mentre quello di carbone si compie a cielo aperto; la discarica di fanghi rossi registra una percentuale di acidità di gran lunga superiore al tollerabile, non riuscendo peraltro ad impedire un certo filtraggio a mare; il complesso di carichi inquinanti è completato dal piombo e dallo zinco dell'industria chimica di base, nonché dal carbone della locale centrale elettrica.

Si propone pertanto di coordinare l'operato dei diversi organi dello Stato, in particolare col Ministero della sanità; si deve inoltre promuovere e valorizzare la partecipazione degli enti locali ricorrendo anche allo strumento di accordo di programma previsto dal nuovo ordinamento delle autonomie locali. Il piano di risanamento non può limitarsi alla mera fase di studio, ma deve garantire la realizzazione degli interventi più urgenti solo in parte programmati con la delibera in esame: in particolare, occorre una verifica dei piani aziendali di abbattimento dei carichi inquinanti interni ed esterni, ad esempio con desolficatori e copertura dei nastri trasportatori, adeguando le strutture portuali e separando il traffico passeggeri da quello delle merci. Va inoltre costituito un depuratore consortile, operando un controllo puntuale sulle discariche esistenti; la delimitazione geografica dell'area a rischio non dovrebbe comunque escludere l'attivazione delle previste reti di monitoraggio anche nella fascia esterna alla zona a rischio, assoggettando a controllo anche l'attività cavatoria di Portoscuso.

Il senatore SPECCHIA, che interviene sulla delibera per la dichiarazione di area a rischio ambientale di Brindisi, chiede al ministro Ruffolo alcuni chiarimenti in ordine ai raccordi previsti tra il piano e le proposte di intervento della Regione. A suo avviso infatti, qualora non si dovesse tenere conto di quanto contenuto in allegato, le previsioni della sola delibera apparirebbero un po' troppo generiche, occorrendo punti di riferimento più precisi. Fa presente inoltre che il documento elaborato dalla Regione Puglia non rappresenta con assoluta esattezza la situazione degli impianti a carbone e degli inceneritori e che sussiste la necessità di fornire elementi più particolareggiati, ugualmente per

quanto concerne le discariche, che contribuiscono all'inquinamento dell'aria e dall'elenco delle quali manca quella di Ostuni. A questo proposito non gli risulta che purtroppo fino ad ora siano state intraprese le opportune iniziative, né da parte della magistratura, né dal Ministero dell'ambiente. Per quanto riguarda l'elencazione dei canali le cui acque risultano inquinate, precisa che essi recano le acque di fognatura di alcuni comuni, ai quali dovrebbero essere forniti impianti di disinquinamento adeguati. Fa presente inoltre l'opportunità che tutte le proposte di delibera delle aree a rischio contengano la previsione della consultazione delle provincie e dei comuni interessati, al fine di raccoglierne le osservazioni e i suggerimenti. Tra le zone di particolare rischio ambientale dell'area di Brindisi, fa presente l'opportunità di inserire anche la località di Torre Guaceto. Dichiara infine di condividere l'espressione di un parere favorevole che tenga altresì conto delle osservazioni emerse nel dibattito.

La senatrice NESPOLO, dopo essersi dichiarata favorevole all'istituto delle aree dichiarate a rischio ambientale, esprime tuttavia il convincimento che debba essere sostenuta anche da solide scelte, soprattutto a livello finanziario, sul piano degli interventi previsti. Rinnova inoltre al ministro Ruffolo la richiesta di una panoramica informativa sullo stato di attuazione delle aree a rischio già dichiarate, in particolare su quella della Val Bormida. Si associa a tale richiesta il presidente PAGANI.

Il senatore FABRIS, nel dichiarare di condividere le osservazioni della senatrice Nespolo circa la necessità di garantire che gli interventi sulle aree a rischio possano avvalersi di adeguati mezzi finanziari, sottolinea la necessità di coinvolgere anche Regioni ed enti locali nella valutazione delle possibilità di disporre di maggiori stanziamenti.

Interviene brevemente il senatore CUTRERA, che dopo avere dichiarato il pieno apprezzamento dei senatori del Gruppo socialista per l'operato del Ministro - del quale sottolinea in particolare l'impegno per la salvaguardia ambientale del Mezzogiorno - dichiara di concordare con le valutazioni del precedente oratore.

Replica il senatore INNAMORATO il quale, dopo avere auspicato che il ministro Ruffolo possa recepire le osservazioni emerse nel corso del dibattito e che saranno oggetto del parere favorevole che la Commissione si accinge ad esprimere, sottolinea la necessità di affrontare un nodo irrisolto, quale il rapporto tra settore pubblico e privato, anche in relazione ai problemi dell'inquinamento ambientale.

Il ministro RUFFOLO, dopo aver ringraziato il relatore per l'individuazione dei problemi di maggiore rilievo sottesi nelle delibere di dichiarazione di aree a rischio ambientale - la cui stesura ha comportato grandi sforzi di elaborazione da parte del Ministero - assicura la Commissione che i suggerimenti emersi nel corso del

dibattito saranno tenuti nella massima considerazione, anche al fine di colmare eventuali, inevitabili difetti di informazione. Fa notare peraltro che le delibere e soprattutto i documenti in allegato contengono almeno in parte già una risposta positiva a tali rilievi. Si riferisce in particolare al recupero e alla salvaguardia della zona di Torre Guaceto, di cui si fa menzione tra le proposte di intervento, nonché alla necessità di un coordinamento orizzontale con le altre amministrazioni statali interessate. Quanto alla previsione di una formalizzazione delle consultazioni con gli enti locali, pur essendo assolutamente favorevole a tenere conto delle osservazioni che da tali istituti dovessero emergere, manifesta serie perplessità circa una loro espressa previsione, nel timore di un irrigidimento dell'intera procedura. Rispondendo in particolare ad un'osservazione del senatore Specchia, in merito ai problemi derivanti dalla discarica di Ostuni, assicura che sarà sua cura assumere al più presto informazioni al riguardo. Svolge quindi alcune osservazioni circa l'istituto delle aree a rischio che - egli ricorda - si iscrive tra gli interventi di emergenza e al quale dovrà essere garantito, entro il più breve tempo possibile, una collocazione più omogenea rispetto al passato.

Quanto alle aree già dichiarate a rischio ambientale, rileva che per esse si evince una grande difformità sia nell'impostazione che nell'attuazione. La procedura contempla numerosi passaggi che finora sono stati tutti espletati unicamente per l'area Lambro. Per tutte le aree in questione, fa presente che è già stato previsto il trasferimento dei fondi alle Regioni, ma che essi risultano ancora per la più parte non impegnati. Esiste certamente un problema di lentezza e vischiosità nell'attuazione degli interventi che rende anche problematico seguire i percorsi amministrativi e finanziari. Ciò che è necessario sottolineare - prosegue il rappresentante del Governo - è che i finanziamenti delle cosiddette aree a rischio non possono essere posti solo a carico del Ministero dell'ambiente, ma devono coinvolgere le risorse di altre amministrazioni - e, in particolare dell'Agenzia per il Mezzogiorno - al fine di convogliarle prioritariamente nei processi di risanamento del suolo e riforestazione del Sud d'Italia. In tal modo si attuerà una revisione radicale dell'intervento straordinario al fine di valorizzare pienamente le risorse endogene. Sottolinea infine l'urgenza dei provvedimenti relativi alle dichiarazioni di aree a rischio ambientale che hanno per oggetto zone nelle quali la situazione ambientale si presenta assolutamente drammatica.

Interviene brevemente il senatore INNAMORATO che, riallacciandosi alle ultime considerazioni del Ministro, sottolinea la necessità di superare una volta per tutte l'ottica della straordinarietà degli interventi per il Mezzogiorno, facendo riferimento, fin dalla prossima legge finanziaria, ai capitoli ordinari di bilancio.

La Commissione concorda quindi di conferire mandato al relatore di redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

*IN SEDE REFERENTE***Petrara ed altri: Conservazione e recupero urbanistico, ambientale ed economico degli habitat rupestri e delle testimonianze storico-artistiche delle «gravine» (50)**

(Rinvio dell'esame)

La presidente NESPOLO ricorda che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sul disegno di legge in titolo, per assenza di copertura finanziaria.

Interviene brevemente il senatore CUTRERA, relatore alla Commissione, che si dichiara favorevole a verificare anche con il rappresentante del Governo le possibilità di finanziamento del disegno di legge. Fa presente inoltre l'opportunità di valutare la richiesta di trasferimento in sede deliberante, considerata la limitatezza dell'oggetto del provvedimento.

Concorda con tali valutazioni il senatore PETRARA, che sottolinea la necessità che il disegno di legge sia esaminato nella prossima seduta della Commissione. Analoghe considerazioni svolge il senatore FABRIS.

La Commissione concorda quindi di rinviare l'esame del disegno di legge alla prossima seduta.

**Manieri e Cutrera: Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio (1666)**

(Rinvio dell'esame)

Dopo che la presidente NESPOLO ha ricordato che sul disegno di legge è pervenuto il parere contrario della Commissione bilancio, per mancanza di copertura finanziaria, la Commissione concorda di rinviare l'esame alla prossima seduta, verificando nel frattempo le possibilità di finanziamento del disegno di legge e valutando altresì l'opportunità di richiederne il trasferimento in sede deliberante.

*La seduta termina alle ore 12,35.*

## SOTTOCOMMISSIONI

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1990

148<sup>a</sup> Seduta

*Presidenza del Presidente*

MURMURA

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

**Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche e delega al Governo per la ristrutturazione del sistema degli intermediari (2267)**

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione)

Illustra il disegno di legge il presidente MURMURA, il quale propone l'espressione di un parere favorevole. Egli fa comunque presente alcune perplessità circa la formulazione dell'articolo 16, comma 1, in base al quale il pagamento di interessi, le rate di ammortamento, compensi e rimborsi di capitali non può essere ritardato da alcuna opposizione. A tale proposito, sottolinea l'opportunità di suggerire alla Commissione di merito di integrare tale comma, con un riferimento alle opposizioni in sede giudiziaria, che ben possono invece differire i citati pagamenti.

Concorda il senatore FRANCHI.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità, con l'osservazione proposta dal relatore.

**Emendamenti al disegno di legge:****Covello ed altri: Nuova disciplina degli Istituti dei ciechi (666)**

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente MURMURA, il quale illustra gli emendamenti predisposti dalla Commissione di merito, proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Concorda il senatore FRANCHI.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

**Mancino ed altri: Istituzione dell'Ente per la sicurezza del volo (1109)**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Esame e rinvio)

Illustra il provvedimento in titolo il presidente MURMURA, il quale fa presente che il disegno di legge si propone di istituire l'Ente per la sicurezza del volo, al fine di prevenire il ripetersi delle carenze più volte emerse in Italia in occasione di inchieste su incidenti aerei. Data la delicatezza della materia e la complessità degli organi previsti dal citato disegno di legge, sottolinea l'esigenza di acquisire chiarimenti da parte del rappresentante del Governo, rinviando pertanto a tale scopo il seguito dell'esame del disegno di legge.

Concorda il senatore FRANCHI, il quale fa altresì notare che il provvedimento rischia di dar luogo a duplicazioni di enti già esistenti ed operanti in materia di sicurezza del volo, appesantendo per conseguenza le relative procedure.

La Sottocommissione delibera pertanto di rinviare il seguito dell'esame, chiedendo altresì alla Commissione di merito una proroga del termine per l'espressione del parere.

**Rossi ed altri: Riforma dell'ente «Ferrovie dello Stato» (1629)****Riforma dell'ordinamento dell'ente «Ferrovie dello Stato» (2344)**

**Visca e Marniga: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente l'istituzione dell'ente Ferrovie dello Stato (2340)**

**Andò ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1985, n. 210, concernente l'Ente Ferrovie dello Stato (2311)**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione. Rinvio dell'esame)

Il presidente MURMURA sottolinea la delicatezza e la complessità della materia cui i disegni di legge hanno riguardo, facendo altresì presente l'esigenza di acquisire preliminarmente gli opportuni chiarimenti da parte del rappresentante del Governo.

La Sottocommissione concorda, e l'esame dei disegni di legge in titolo è pertanto rinviato.

**Lops ed altri: Disposizioni ulteriori per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dalla siccità nel 1990 e da altre calamità atmosferiche (2286)**

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente MURMURA il quale, dopo aver ricordato i gravi danni derivati alle colture a causa della prolungata siccità verificatasi quest'anno, illustra le disposizioni contenute nel disegno di legge in titolo. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole, condizionato al rispetto delle competenze regionali.

Concorda il senatore FRANCHI.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole, con la condizione proposta dal relatore.

**Foschi ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186)**

(Parere alla 10<sup>a</sup> Commissione. Remissione alla Commissione plenaria)

Su richiesta del senatore FRANCHI, che fa presente la complessità della materia, l'esame del disegno di legge è rimesso alla Commissione plenaria.

**Salvi ed altri: Tutela del diritto al collocamento obbligatorio delle categorie protette (1841)**

**Glugni ed altri: Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi (1922)**

**Angeloni ed altri: Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio (2080)**

(Parere alla 11<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Commissione, congiuntamente sui disegni di legge in titolo, il presidente MURMURA, il quale propone l'espressione di un parere favorevole, raccomandando alla Commissione di merito di voler precisare la normativa riguardante gli invalidi civili. Si dichiara comunque perplesso sull'articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 2080, che esclude dall'applicabilità delle norme riguardanti le assunzioni obbligatorie gli enti morali, le associazioni sindacali, le fondazioni, i partiti politici e comunque tutti quei privati datori di lavoro che non perseguono fini di lucro e le cui attività siano finalizzate a scopi di assistenza, beneficenza, recupero e riabilitazione, ricerche scientifiche e culturali, ricerche tecnologiche e loro diffusione, o comunque alla solidarietà sociale ed a fini socialmente rilevanti. Propone infine di suggerire alla Commissione di merito di includere tra le categorie protette anche le vittime del terrorismo ed i soggetti in

qualunque modo colpiti dalla delinquenza, anche di stampo mafioso, ed i loro aventi causa. A tale scopo – conclude il relatore – sono d'altronde finalizzate alcune specifiche proposte legislative.

La Sottocommissione concorda, deliberando pertanto l'espressione di un parere favorevole all'unanimità, con le osservazioni suggerite dal relatore.

**Citaristi ed altri: Nuove norme in materia di ricerca e coltivazione di cave e torbiere (280)**

**Boato ed altri: Legge-quadro in materia di cave e torbiere e norme per l'estrazione di materiali litoidi nei corsi d'acqua (1882)**  
(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Rinvio dell'esame)

Data l'assenza del relatore, senatore Guzzetti, l'esame dei disegni di legge è rinviato.

**Petrara ed altri: Conservazione e recupero urbanistico, ambientale ed economico degli habitat rupestri e delle testimonianze storico-artistiche delle «gravine» (50)**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente MURMURA, il quale fa presente che il disegno di legge si propone di realizzare il recupero degli habitat rupestri e delle «gravine» pugliesi, integrando le generali esigenze di tutela e salvaguardia con quelle di promozione e sviluppo sociale. In considerazione del grande rilievo culturale dell'operazione, propone pertanto l'espressione di un parere favorevole, raccomandando alla Commissione di merito di evitare possibili invasioni nelle competenze regionali.

La Sottocommissione concorda, deliberando pertanto l'espressione di un parere favorevole all'unanimità, con l'osservazione proposta dal presidente Murmura.

**Delega al Governo per l'emanazione di norme di principio e di indirizzo per la tutela dell'ambiente e della salute dall'inquinamento acustico (1457-bis), risultante dallo stralcio degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge n. 1457**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione. Rinvio dell'esame)

Il presidente MURMURA sottolinea l'esigenza di valutare la portata del disegno di legge in titolo alla luce del disegno di legge comunitaria (già A.S. n. 2148), attualmente all'esame della Camera dei deputati. Fa altresì presente talune perplessità riguardanti l'articolo 3, che vieta alle emittenti televisive pubbliche e private di aumentare la potenza sonora degli *spot* pubblicitari nel corso del programma, stabilendo le relative

sanzioni. Al fine di approfondire il contenuto del disegno di legge, ne propone pertanto il rinvio dell'esame.

La Sottocommissione conviene.

**Manieri e Cutrera: Istituzione del Parco marino di Porto Selvaggio (1666)**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione)

Illustra il provvedimento il presidente MURMURA, il quale, dopo averne dato conto, propone l'espressione di un parere favorevole, condizionato al rispetto delle competenze costituzionalmente spettanti alle regioni.

La Sottocommissione concorda, deliberando pertanto l'espressione di un parere favorevole all'unanimità, con la condizione proposta dal relatore.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

**DIFESA (4<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 1990

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Giacometti, ha espresso, a norma dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento, il seguente parere su un emendamento dei senatori Vecchi ed altri, recante una nuova formulazione della norma di copertura finanziaria del disegno di legge:

VECCHI ed altri: Concessione di un contributo all'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario della sua fondazione (79): *parere contrario.*

*(Parere alla 5<sup>a</sup> Commissione).*